

LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SULLE PRIME APPLICAZIONI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO (*)

di Luigi Giordano

Nel contributo che segue si procede ad una completa panoramica della giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico. Nelle sentenze della Corte di cassazione sembra possibile intravedere la frequente affermazione di alcuni principi che potrebbero fondare la base per una futura riflessione sul processo penale telematico come quello di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, che pare ispirare le decisioni nei casi in cui il codice di rito non prescrive specifiche forme, e l'attenzione al rispetto del principio del contraddittorio che impone di garantire alla difesa, anche nel caso di impiego di mezzi telematici, il diritto di accesso agli atti digitalizzati in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti per l'esercizio delle sue prerogative.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Corte di cassazione sulle notifiche telematiche. – 3. Notificazioni e comunicazioni telematiche a cura della parte privata. – 4. La Corte di cassazione sulla trasmissione di istanze delle parti a mezzo PEC. – 5. La Corte di cassazione sulla produzione di memorie a mezzo PEC. – 6. La Corte di cassazione sulla trasmissione a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici. – 7. La presentazione a mezzo PEC dell'atto di impugnazione. – 8. La Corte di cassazione sulla trasmissione della nomina a difensore di fiducia a mezzo PEC. – 9. La Corte di cassazione sulla comunicazione di atti in via telematica (mail ordinaria o PEC) tra uffici giudiziari. – 10. La Corte di Cassazione sull'applicativo Tiap-Document@. – 11. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale.

1. Premessa.

Il percorso di informatizzazione del processo penale, come è noto, non ha ancora condotto alla istituzione di un vero processo penale telematico, sebbene, soprattutto negli ultimi anni, siano stati fatti notevoli progressi¹.

(*) Il contributo è stato predisposto in vista della relazione tenuta sul tema dall'autore al Corso "Nomofilachia informatica", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 19 e 20 aprile 2021.

¹ Sullo stato della digitalizzazione del processo penale si veda la "Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018" del Consiglio Superiore della Magistratura, reperibile in rete nel sito istituzionale, nella quale è stato evidenziato che il percorso di digitalizzazione del processo penale sembra tuttora ancorato ad una informatizzazione degli atti del procedimento (intesa come dematerializzazione di documenti cartacei) e non è ancora maturata l'evoluzione verso un processo telematico in senso stretto, basato sulla gestione di documenti nativi digitali (almeno nei limiti ontologicamente consentiti dal processo penale). Su questa relazione, volendo, si veda L. GIORDANO, *Lo stato della giustizia penale telematica secondo il Consiglio Superiore*

Il S.I.C.P., cioè il programma che garantisce la gestione informatica dei registri di cancelleria, è ormai utilizzato su tutto il territorio nazionale², così come il sistema S.N.T. per la realizzazione delle notifiche telematiche³. Il Portale delle notizie di reato è impiegato nella maggior parte degli uffici requirenti di primo grado⁴. L'applicativo Tiap-Document@, scelto al Ministero della Giustizia come unico gestore documentale nazionale, pur tra qualche difficoltà, si sta diffondendo in tutti gli uffici⁵. A seguito della riforma delle intercettazioni è stato realizzato l'Archivio informatico delle stesse (ADI)⁶.

Una ulteriore forte spinta all'impiego dell'informatica nel processo penale pandemia è stata determinata dall'avvento della pandemia⁷, che ha portato ad un più ampio utilizzo degli strumenti telematici per le notificazioni⁸, alla possibilità del

della Magistratura, in www.ilprocessotelematico.it 14 gennaio 2019. Per una ricostruzione sistematica degli istituti del processo penale telematico, invece, si veda I. FEDELE, *Gli istituti cardine del telematico (documento informatico, firma digitale, PEC, identità digitale e domicilio digitale) e la loro concreta declinazione nel processo penale*, relazione del 8 luglio 2020 al Corso della Scuola della magistratura "Gli istituti del processo telematico", reperibile in rete nel sito della Scuola.

² Sul S.I.C.P. sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *Sistema informativo della cognizione penale (S.I.C.P.) (PPT)*, in www.ilprocessotelematico.it, 21 novembre 2019.

³ Per una completa illustrazione della disciplina delle notifiche telematiche, si veda C. AMOROSO, *L'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale*, relazione tematica dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione del 21 maggio 2018, reperibile in *ItalgIureWeb*; V. BOVE, *Notifiche telematiche*, in ilprocessotelematico.it, 28 gennaio 2021. Sul tema si vedano anche G. MARRA, *Le notifiche telematiche*, in *Cass. pen.* 2016, 6S, 250 e ss.; V. BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, in *Dir. pen. contemp.* 9 novembre 2015; A. DIDI, *Quale futuro per l'elettronica nel processo penale? Osservazioni a margine dell'impiego della PEC per le notificazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 2, 299 ss.; E.N. LA ROCCA, *Notificazioni via PEC: i limiti di validità negli approdi della giurisprudenza penale*, in *quotidianogiuridico.it*, 27 giugno 2019.

⁴ Sul questo strumento, volendo, si veda L. GIORDANO, *Il portale notizie di reato (PPT)*, in ilprocessotelematico.it, 3 dicembre 2019.

⁵ Sul T.I.A.P., si veda A. MADDALENA, *Il gestore documentale TIAP (PPT)*, in www.ilprocessotelematico.it, 28/05/2019; volendo, L. GIORDANO, *Il sistema documentale TIAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in ilprocessotelematico.it, 4 gennaio 2018.

⁶ Sull'Archivio delle intercettazioni (ADI), S. SIGNORATO, [L'archivio delle intercettazioni. La custodia del materiale e la marcia verso la digitalizzazione delle informazioni](#), in lalegislazionepenale.it, 24 novembre 2020; volendo, L. GIORDANO, *Archivio delle intercettazioni (PPT)*, in ilprocessotelematico.it, 1° agosto 2020.

⁷ Sulla spinta alla digitalizzazione del processo penale determinata dalla pandemia si veda la relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020, reperibile nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Per una analisi della relazione sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *La relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2020: le indicazioni sulla digitalizzazione in corso del processo penale*, in ilprocessotelematico.it, 18 febbraio 2021.

⁸ L'art. 83, comma 13, del d.l. n.18 del 2020, in particolare, ha previsto che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti adottati per contenere gli effetti dell'epidemia sono effettuate per mezzo della posta elettronica certificata; il comma successivo ha stabilito che dette notificazioni sono effettuate anche per l'imputato all'indirizzo PEC del difensore di fiducia. Sul punto, si segnala Sez. 6, n. 10059 del 10/02/2021, Pucciariello ed altro, secondo cui "nell'intervallo temporale coperto dalla normativa testé rammentata, le notificazioni relative agli avvisi dei procedimenti oggetto di trattazione (come appunto quello de quo) dovevano essere eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia", disposizione avente una chiara valenza eccezionale, legata all'emergenza pandemica, derogatoria rispetto alle disposizioni ordinarie in tema di notificazioni alle parti fissate nel codice di rito ed invocate dalla difesa".

deposito degli atti con modalità tecnologiche e alla sperimentazione della trattazione del procedimento e della deliberazione collegiale a distanza⁹.

In particolare, è stato istituito un “portale del processo penale telematico”¹⁰ per consentire l'accesso, per mezzo della rete internet, ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia per il deposito di atti, documenti e istanze¹¹. Tale strumento, in certi casi, è divenuto la modalità esclusiva di deposito¹². Si tratta di una innovazione di notevole rilievo che ci avvicina alla istituzione del processo penale telematico:

⁹ Per una ricostruzione della disciplina applicabile al processo “a distanza” nelle varie fasi emergenziali si veda G. SPANGHER, *Il processo penale al tempo del Covid-19*, in *Studium iuris*, 2020, 12, 1461. Più in generale, sul tema si vedano E. AMODIO, E.M. CATALANO, [La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio](#), in *Sist. pen.*, 2020, 5, p. 267; E. IULIANO, [L'aberrante espansione delle videoconferenze: tra vecchie questioni e attuali problematiche](#), in *Arch. pen. Web*, 2020, n. 1; S. LORUSSO, [Il cigno nero](#), in *Sist. pen.*, 11 maggio 2020; V. MAIELLO, [La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà](#), in *Arch. pen. Web*, 2020, n. 1; E.M. MANCUSO, [La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19](#), in *Giur. pen. Web.*, 2020, n. 5; O. MAZZA, [Distopia del processo a distanza](#), in *Arch. pen. Web.*, 2020, n. 1; S. NAPOLITANO, [Dall'udienza penale a distanza all'aula virtuale](#), in *Sist. Pen.* 2020, 7, 25; L. PONIZ, [Il processo da remoto: la strana battaglia contro uno strumento](#), in *Giur. pen. Web*, 2020, n. 5; S. RECCHIONE, [L'oralità \(ir\)rinunciabile nel processo penale](#), in *giustiziainsieme.it*, 3 giugno 2020; V. MANES – L. PETRILLO – G. SACCONI, [Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale](#), in *Diritto di difesa*, 6 maggio 2020; G. SANTALUCIA, [La tecnica al servizio della giustizia penale. Attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto “cura Italia”](#), in *giustiziainsieme.it*, 10 aprile 2020. Sia consentito anche il richiamo di L. GIORDANO, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 920.

¹⁰ Per una completa illustrazione della disciplina di tale portale si veda R. PATSCOT, *Portale deposito atti penali*, in [www.ilprocessotelematico.it](#), 11/01/2021.

¹¹ Il portale è stato adottato in via sperimentale, a norma dell'art. 83, comma 12-*quater*.1, terzo periodo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dagli uffici del pubblico ministero che ne hanno fatto richiesta. Tali uffici sono stati autorizzati, con specifico decreto del Ministro della giustizia, al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-*bis*, comma 3, cod. proc. pen., secondo le prescrizioni tecniche stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia.

¹² Per favorire l'ulteriore semplificazione delle attività di deposito durante l'emergenza epidemiologica da covid-19, l'art. 24, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e poi fino al 31 luglio 2021 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 2021 - il deposito degli atti conseguenti alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. avviene, *esclusivamente*, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del DGSIA e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. L'art. 24, comma 2, del medesimo d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 ha anche disposto che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico con le modalità stabilite dal sopra menzionato provvedimento del DGSIA. Il Ministro della Giustizia, con d.m. 13 gennaio 2021, poi, ha stabilito che, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 cpp, della denuncia di cui all'art. 333 cpp, della querela di cui all'art. 336 cpp e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 cod. proc. pen. avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

dall'impiego delle notifiche telematiche, ossia dalla possibilità di adoperare la telematica per gli atti "in uscita" dagli uffici giudiziari, si è passati al suo uso per gli atti "in entrata" negli uffici giudiziari provenienti dai difensori¹³.

Durante questo percorso di digitalizzazione, la Corte di cassazione ha avuto modo di confrontarsi ripetutamente con alcuni segmenti del processo penale telematico, potendone verificare l'incidenza su diversi istituti processuali e la coerenza con i principi del codice di rito.

La seguente rassegna giurisprudenziale mira a dare atto del ruolo che sta svolgendo la Suprema Corte in questo ambito, nell'esercizio della funzione di nomofilachia che tende ad assicurare condizioni di omogeneità nell'applicazione della legge ed a favorire la prevedibilità delle decisioni.

La risoluzione delle diverse questioni sembra consentire di intravedere nelle sentenze della Corte la frequente affermazione di alcuni principi che potrebbero fondare la base per una futura riflessione sul processo penale telematico come quello di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, che pare ispirare le decisioni laddove il codice di rito non prescrive l'impiego di specifiche forme, e quello del rispetto del contraddittorio che la Corte ritiene assicurato anche nel caso di impiego di mezzi telematici, sempre che sia garantito alla difesa il diritto di accesso agli atti digitalizzati in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti per l'esercizio delle sue prerogative.

In tema di notificazioni, più specificamente, la Corte, valorizzando le previsioni di norme regolamentari, ha anche affermato che grava sul destinatario l'onere di osservare la necessaria diligenza per consentire la consegna degli atti¹⁴, spingendosi finanche a sostenere che sussisterebbe un onere di collaborazione, implicito nel sistema e necessario per assicurare la funzionalità del meccanismo telematico¹⁵.

È opportuno segnalare che il compito della Corte non è agevole. Si tratta di interpretare norme che sovente sono calate nel sistema con decreti-legge; talvolta, la normativa primaria è deficitaria, se non è del tutto mancante ed il fondamento della legittimità dell'uso di taluni applicativi informatici è ravvisato in disposizioni codicistiche introdotte con altre finalità; talora, manca la normativa regolamentare oppure, se è esistente, ingenera delicate questioni di gerarchia delle fonti, tante che pare necessaria un'opera di "ripulitura" di tali fonti; spesso si ricorre a protocolli d'intesa tra

¹³ Sul rilievo di questa innovazione si veda V. BOVE, R. PATSCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, in *ilprocessotelematico.it*, 6 aprile 2021.

¹⁴ Si veda, tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 51464 del 18/06/2018, secondo cui il destinatario deve dotarsi di un terminale elettronico munito di *software* idoneo a verificare anche l'assenza di virus.

¹⁵ Si veda Cass. Sez. 5, n. 15112 del 18/02/2020, su cui ci si soffermerà nel prosieguo della trattazione.

le parti del processo¹⁶, una sorta di *soft-law*¹⁷ che, pur non costituendo l'esito di una formale procedura di produzione normativa, di fatto sta facilitando la diffusione dei nuovi strumenti informatici.

In questa materia, infine, non bisogna nascondere una difficoltà di fondo non superabile, rappresentata dal fatto che i concetti giuridici rinviano inevitabilmente a nozioni tecniche, le quali sono in costante evoluzione.

2. La Corte di cassazione sulle notifiche telematiche.

2.1. Come è noto, il primo settore del processo penale nel quale ha avuto una larga diffusione l'impiego dei mezzi informatici è stato quello delle notificazioni.

La principale fonte normativa primaria di riferimento per le notificazioni telematiche è l'art. 16 del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*". Al comma 4 questa disposizione, nel prevedere che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria siano effettuate **esclusivamente per via telematica** all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ha stabilito che allo stesso modo si procede per le **notificazioni a persona diversa dall'imputato** a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc.

¹⁶ Sulla natura giuridica dei protocolli d'intesa si veda D. TURRONI, *La riforma del giudizio civile in cassazione - i protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica: tra regola e fatto*, in *Giur. it.* 2018, 3, 772, in cui si evidenzia che «le regole contenute nei protocolli hanno come destinatari i membri delle categorie coinvolte nell'intesa. Il punto di forza è la composizione non omogenea dei destinatari, che proietta le regole ben oltre i confini propri di un atto amministrativo interno; e il fatto che sono documenti condivisi, quindi rappresentativi delle componenti che hanno concorso a firmarli. Il principale limite risiede nel fatto che un protocollo d'intesa impegna politicamente gli organi e le istituzioni firmatarie; certo non giuridicamente le persone che compongono i rispettivi uffici e ordini professionali. L'impegno politico che i firmatari si assumono è, in particolare, quello di promuovere l'osservanza delle regole condivise e cooperare al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei protocolli. Sarebbe tuttavia un errore considerare questo limite una debolezza. Individuare modelli di comportamento condivisi, dar loro una veste formale e renderli noti agli interessati favorisce la razionalità del sistema e la trasparenza dei rapporti; e – non meno importante – promuove il metodo della leale collaborazione tra le categorie professionali interessate. I protocolli d'intesa non contengono dunque regole giuridiche, né generali, né limitate ai componenti gli uffici e gli ordini coinvolti. Questa conclusione non basta tuttavia per concludere che i documenti in esame siano completamente privi di rilevanza giuridica». Più specificamente sui protocolli d'intesa nell'ambito del processo penale si veda, anche per riferimenti sui termini del dibattito, A. SCALFATI, *Processo penale, "Ragionevole durata" e recenti proposte*, in *Cass. Pen.*, 2015, 1309 e segg.; V. BOVE, [Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità?](#), in *Dir. pen. cont.*, 17 giugno 2015, 1 e segg.; C. MARINELLI, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2016, 323 e ss.

¹⁷ I protocolli, invero, non raccolgono necessariamente le prassi degli uffici. Sovente il loro scopo è quello di indicare soluzioni condivise ai problemi di gestione del processo che la legge non risolve o non risolve integralmente. Si può trattare, allora, di soluzioni innovative dell'ordinamento.

pen., precisando che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria (cd. artefatto)¹⁸.

Le Sezioni unite, chiamate a definire l'area operativa della nuova norma, hanno affermato che, anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato o indagato eseguite, ai sensi del d.l. 25/06/2008, n. 112 e relativa conversione in legge, dagli Uffici giudiziari autorizzati dal decreto 1/10/2012 del Ministro della Giustizia, prima della nuova norma (Cass. Sez. U, n. 32243 del 26/06/2015, in CED Cass. n. 264864 – 01, in una sentenza in cui la Corte ha chiarito che, per gli Uffici giudiziari già autorizzati, non trova applicazione l'art. 16, comma 9, lett. *c-bis* del d.l. n. 179 del 2012, che fa decorrere dal 15/12/2014 l'efficacia delle norme relative alle notificazioni per via telematica¹⁹; negli stessi termini, in seguito Cass. Sez. 2, n. 50316 del 16/09/2015, in CED Cass. n. 265394 – 01; Cass. Sez. 6, n. 51348 del 13/10/2016, in CED Cass. n. 268619 - 01).

2.2. Il profilo della normativa sulle notifiche telematiche che garantisce l'efficacia del mezzo sul piano operativo è rappresentato dal deposito in cancelleria in caso di omessa notificazione per causa imputabile al destinatario.

L'art. 16, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 cit., infatti, prevede il deposito in cancelleria nei casi in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario. In questo caso, il sistema invia un avviso al Portale dei Servizi Telematici (PST). Il difensore destinatario, accedendo al Portale, è informato dell'avvenuto deposito. La notifica depositata in cancelleria è a disposizione dell'avvocato, il quale, però, per estrarne copia, deve pagare, per legge, il decuplo dei diritti normalmente dovuti.

¹⁸ La norma va letta alla luce della legge di stabilità del 2013 (legge 28 dicembre 2012, n. 228) che, all'art. 1, comma 19, lett. a), ha introdotto la lettera *c-bis* dell'art. 16, comma 9 ed ha modificato l'art. 16, comma 9, lettera d), cit., così espressamente prevedendo che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 c.p.p., vanno eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (di seguito, PEC), nei procedimenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello. La disposizione, inoltre, va inserita nel più generale processo di digitalizzazione della giustizia, che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 4 comma 1 e 2 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24. recante "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*". È in particolare il secondo comma dell'art 4 cit. a prevedere espressamente che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del CAD, e successive modificazioni, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1 (nel caso concreto, si tratta del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44). Sui caratteri della P.E.C., si veda A. BARLETTA, *Posta elettronica certificata (PEC)*, in *Dig. pubbl.*, Torino, 2012, 572 ss.

¹⁹ Sul tema, C. BRESSANELLI, [Una giustizia troppo efficiente? Alle Sezioni Unite la questione della validità delle notifiche telematiche disposte anteriormente al dicembre 2014](#), in *Dir. pen. cont.*, 4 giugno 2015; L. MATARRESE, [Validità della notifica al difensore per via telematica e problemi di diritto transitorio](#), in *Dir. pen. cont.*, 15 settembre 2015.

La Corte di cassazione, con numerose sentenze, ha affermato la legittimità di tale meccanismo, rilevando che garantisce efficacia al sistema delle notificazioni, ma non impedisce al destinatario di venire a conoscenza dell'atto.

L'analisi del repertorio permette ormai di individuare una serie di ipotesi tipiche di notifiche non eseguite per causa addebitabile al destinatario:

1) indisponibilità del sistema di posta del destinatario (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, in CED Cass. n. 277640 – 01, per una fattispecie in cui la notifica è risultata impossibile perché l'atto è stato rifiutato dal sistema per cause imputabili al destinatario);

2) utente sconosciuto perché l'indirizzo PEC non è esistente al REGINDE²⁰ oppure è stato mal comunicato al registro (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 2, n. 30628 del 21/04/2017);

3) casella del destinatario piena (mail box full);

4) mancanza di indirizzo PEC o PEC non attiva (cfr. Cass. Sez. 3, n. 13729 del 22/11/2018, dep. 2019).

In tutte queste fattispecie, la Corte non solo ha affermato legittimità del sistema normativo, ma ha rilevato che **grava sul difensore l'onere di osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli atti**, essendo tenuto, tra l'altro, a dotarsi di un terminale elettronico munito di *software* idoneo a verificare anche l'assenza di virus (Cass. Sez. 3, n. 51464 del 18/06/2018).

In particolare, la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Cass. Sez. 2, n. 25981 del 16/07/2020; Cass. Sez. 5, n. 15080 del 12/03/2019; Cass. Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, in CED Cass. n. 279295 – 01; Cass. Sez. 5, n. 45384 del 13/09/2018, in CED Cass. n. 274125 – 01; Cass. Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, in CED Cass. n. 271834). Il difensore, nella qualità di "soggetto abilitato esterno", è tenuto, ai sensi dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Cass. Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017, in CED Cass. n. 271834 - 01).

Ed inoltre, anche nel caso di notificazioni all'imputato presso il **difensore domiciliatario**, qualora questi **non abbia attivato la PEC**, è **legittima la notifica eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria** ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, poiché, una volta eletto domicilio presso l'avvocato, le notifiche devono essere

²⁰ Sul registro si veda C. AMOROSO, *Gli avvisi al difensore vanno inviati all'indirizzo PEC risultante dal ReGIndE*, in *ilprocessotelematico.it*, 4 aprile 2019.

eseguite con le forme e le modalità stabilite per il professionista, a nulla rilevando l'eventuale diversa disciplina stabilita per l'imputato (Cass. Sez. 2, n. 14477 del 05/03/2020, in CED Cass. n. 279193 - 01).

2.3. Il deposito dell'atto nel portale nel caso di omessa consegna per causa imputabile al destinatario è il profilo della disciplina normativa che garantisce la funzionalità del sistema delle notificazioni telematiche. Dinanzi ad esso perde di rilievo un tema interpretativo su cui pure si è confrontata la giurisprudenza di legittimità, che concerne la natura della notifica telematica, se di "alternativa privilegiata" o "derogatoria" rispetto al sistema codicistico ovvero "ordinaria"²¹.

L'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, invero, stabilisce che anche nel processo penale, per le persone diverse dall'imputato *"le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni"*.

Secondo una impostazione, la posta elettronica certificata rappresenta una forma di notificazione derogatoria rispetto all'ordinario regime, che si pone come **alternativa privilegiata** soltanto nei casi determinati dalla legge e nei confronti di specifiche categorie di destinatari (Cass. Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 - dep. 2017; Cass. Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016; Cass. Sez. 5, n. 24332 del 5/03/2015; Cass. Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015; Cass. Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014).

Secondo la lettura della disposizione richiamata che ormai appare prevalente, invece, anche per l'uso dell'avverbio "esclusivamente", deve ritenersi che quello a **mezzo PEC** sia l'**ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari** nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato, tanto che per il suo uso non c'è bisogno di alcun decreto autorizzativo (Cass. Sez. 4, n. 3336 del 22/12/2016, dep. 2017; Cass. Sez. 3, n. 49162 del 04/05/2018, in CED Cass. n. 275024 - 01).

La previsione della PEC come "mezzo ordinario" per le notificazioni, tuttavia, non preclude – specie nei casi di urgenza – la possibilità di utilizzazione degli altri mezzi, altrettanto ordinari, di comunicazione ex art. 148, comma 2-*bis* cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2, n. 31757 del 14/06/2018). Deve ritenersi, pertanto, del tutto destituito di fondamento il rilievo volto a sostenere come la PEC sia l'unico mezzo utilizzabile per le notificazioni o comunicazioni di che trattasi ad esclusione di tutti gli altri.

D'altra parte, la Corte ha chiarito che l'utilizzo delle PEC si distingue nettamente dall'impiego di una mail ordinaria, che, in astratto è comunque un "mezzo tecnico idoneo", ma non comporta la generazione automatica della ricevuta della trasmissione per prova della notificazione (Cass. Sez. 1, n. 24426 del 13/07/2020, in una fattispecie in cui l'ufficio giudiziario aveva inviato una mail ordinaria all'indirizzo dello studio legale).

²¹ Su questo aspetto, V. BOVE, *La PEC a soggetti diversi dall'imputato è la forma esclusiva di notificazione o un'alternativa privilegiata?*, in *ilprocessotelematico.it*, 15 settembre 2017.

2.4. La notifica telematica, come è noto, trova applicazione “per le notificazioni a *persona diversa dall'imputato* a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen.”²².

La Corte di cassazione ha ritenuto che la norma vada interpretata nel senso che preclude la notifica telematica alla sola **persona fisica dell'imputato** (Cass. Sez. 4, n. 16222 del 31/3/2016, in CED Cass. n. 266529; Cass. Sez. 4, n. 16622 del 15/10/2015, in *Giur. it.*, 2016, 1242 ss.²³; Cass. Sez. 4, n. 40907 del 30/09/2016, in CED Cass. n. 268340; Cass. Sez. 4, n. 3336 del 22/12/2016, dep. 2017).

Quando l'atto è inviato al difensore domiciliatario, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che sia consegnato al difensore in proprio e nella qualità di domiciliatario dell'interessato (Cass. Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, in CED Cass. n. 276528 - 01; Cass. Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, in CED Cass. n. 272313 - 01; Cass. Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, in CED Cass. n. 269916). È tuttavia necessario che sia esplicitato o che si evinca dalla copia dell'atto notificato che la consegna dell'atto in via telematica è avvenuta al difensore sia nella sua veste tecnica, sia nella sua veste di destinatario in sostituzione dell'imputato (Cass. Sez. 3, n. 43626 del 21/06/2018; Cass. Sez. 3, n. 48259 del 24/05/2018). Occorra, insomma, che l'atto sia idoneo al raggiungimento del suo scopo.

È consentita la notificazione di atti a mezzo PEC al difensore domiciliatario dell'imputato anche se ha rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Cass. Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, in CED Cass. n. 274824 - 01).

Qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio, venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia a mezzo PEC ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia (Cass. Sez. 2, n. 52274 del 26/10/2017, in CED Cass. n. 271377 - 01)²⁴.

²² La Suprema Corte, invece, ha ritenuto inefficace, ai fini dell'utile decorso del termine d'impugnazione nei confronti del pubblico ministero, la comunicazione di un decreto di revoca di confisca di prevenzione avvenuta tramite posta elettronica certificata (Cass. Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, in *Cass. pen.*, 2019, 10, 3713, con nota M. PISATI, *Escluse nel procedimento di prevenzione (ma anche nel procedimento penale) le comunicazioni via p.e.c. al pubblico ministero*). Sul tema sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *L'utilizzo della PEC nel processo di prevenzione, in ilprocessotelematico.it*, 21 marzo 2019.

²³ Su questa sentenza, L. KALB, *Valida la notificazione all'imputato effettuata mediante invio di posta elettronica certificata al difensore*, in *Giur. it.*, 2016, 1242 ss.

²⁴ È appena il caso di segnalare che il difensore di fiducia che ha ricevuto la notificazione successiva alla prima a mezzo PEC ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., può rifiutare gli atti diretti al proprio assistito. La manifestazione della volontà di rifiutare l'atto destinato al proprio assistito, se non è intervenuta contestualmente alla nomina, può solo seguire una notificazione (Cass. Sez. 6, n. 38605 del 8/02/2018).

2.5. Quanto al perfezionamento della notificazione, secondo l'indirizzo accolto dalla Suprema Corte, la notifica di atti destinati all'imputato o ad altra parte privata, che possano o debbano essere consegnati a persona diversa dall'imputato, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale – la cui mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità – mentre non è necessaria la conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario (Cass. Sez. 6, n. 9363 del 26/10/2020, dep. 2021; Cass. Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, dep. 2017, in CED Cass. n. 268877; Cass. Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, in CED Cass. n. 268816 - 01).

L'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Cass. Sez. 5, n. 11241 del 18/10/2018, dep. 2019, in CED Cass. n. 276022 - 01).

Eventuali diciture errate comparse al destinatario (nella specie, "*mittente non valido*"), apposte erroneamente dal sistema, non importano alcuna nullità della notificazione (Cass. Sez. 4, n. 44630 del 11/10/2017)

Anzi, è stato ritenuto che non sia causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti (Cass. Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, in CED Cass. n. 280090 – 01, in una fattispecie in cui, ai fini della legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto).

2.6. Da quanto illustrato, emerge che il vizio della notificazione eseguita a mezzo PEC è configurabile soltanto in ipotesi limite, tra le quali quella dell'errore da parte dell'ufficio sull'indirizzo PEC del destinatario, che è avvenuto, ad esempio, nel caso di omonimie (Cass. Sez. 5, n. 40159 del 16/05/2018; Cass. Sez. 1, n. 23507 del 30/04/2019).

Del tutto irrilevante, ad esempio, è la deduzione di vizi come la sussistenza di "*contingenti problemi alla linea telefonica*" (Cass. Sez. 4, n. 9892 del 3/12/2014, dep. 2015).

La Corte si è pronunciata anche sull'attendibilità del documento inviato al destinatario, affermando che **la specifica procedura** del "Sistema di Notificazioni Telematiche" (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato – non più soggetto a modifiche dopo l'invio – ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, **offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato** (Cass. Sez. 3, n. 56280 del 24/10/2017, in CED Cass. n. 272421 – 01, in una fattispecie in cui uno dei difensori dell'imputato aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione a

giudizio per l'appello, allegando una stampa dell'archivio della propria posta elettronica e dell'avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata).

2.7. Come è stato evidenziato, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, **la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e la successiva ricezione del messaggio di consegna**, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è **sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica**, non essendo necessario compiere, in particolare, alcuna verifica in ordine alla effettiva visualizzazione da parte del destinatario della mail o del suo allegato (Cass. Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, dep. 2017, in CED Cass. n. 26887), né occorrendo la conferma dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario (Cass. Sez. 2, n. 52517 del 3/11/2016, in CED Cass. n. 268816).

Il sistema di posta certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è **in grado di garantire la certezza del contenuto**, non rendendo possibili modifiche al messaggio, **sia per quanto riguarda i contenuti, che eventuali allegati** (Cass. Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, dep. 2017, cit.; di recente, Cass. Sez. 3, n. 23635 del 8/07/2020).

Il tema, peraltro, è molto delicato perché la cancelleria, sovente, impiega la posta elettronica certificata per notificare provvedimenti, i quali sono scansionati ed allegati alla mail. Nel corso di quest'operazione, tuttavia, non è escluso che possano intervenire errori "umani", i quali possono condurre alla notificazione di atti incompleti o illeggibili.

È stato affermato in giurisprudenza che **finanche l'eventuale omesso invio del relativo atto allegato costituisce una mera irregolarità**, perché il destinatario, recandosi nell'ufficio mittente, può recuperare l'allegato mancante (Cass. Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, cit.). In tale prospettiva si afferma che al difensore non basterebbe neppure per contestare la regolarità della notificazione provare che il decreto di citazione allegato alla PEC riguarda una persona diversa dal proprio assistito. In forza di un **onere di collaborazione**, implicito nel sistema, il destinatario dell'atto deve recarsi nell'ufficio mittente dove potrà recuperare l'atto (Cass. Sez. 5, n. 15112 del 18/02/2020).

La portata di queste affermazioni, però, va opportunamente delimitata.

La notificazione tramite posta elettronica certificata permette di allegare alla mail un documento previamente scansionato che non è più soggetto a modifiche dopo l'invio. **Le caratteristiche tecniche del sistema ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario**, effettivamente, **offrono adeguate garanzie di affidabilità anche con riferimento alla ricezione degli allegati**. «Il termine certificata si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali allegati» (così, Cass. Sez. 2, n. 31273 del 30/03/2018). «I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio è stato spedito e che è stato consegnato (o in caso negativo, che il messaggio non è stato consegnato)» (così ancora Cass. Sez. 2, n. 31273 del 30/03/2018, cit.).

Il destinatario, pertanto, non può limitarsi a dedurre genericamente l'incompletezza dell'atto ricevuto in allegato alla mail o la sua non corrispondenza rispetto all'originale scansionato.

Ciò tuttavia non comporta che il destinatario non possa contestare la validità della notificazione.

Ove intenda farlo, invece, deve effettuare accertamenti presso la cancelleria che ha inviato la PEC, ottenendo le attestazioni relative al documento scansionato e trasmesso a mezzo PEC, che possono dimostrarne l'incompletezza o l'illeggibilità.

La verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, pertanto, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica anche con riferimento alla trasmissione degli allegati, a meno che il destinatario non provi di aver ricevuto un atto incompleto o illeggibile. Questa prova non può che essere acquisita nella cancelleria mittente. Diversamente, il meccanismo di trasmissione è pienamente affidabile: le ricevute dei gestori della PEC, mittente e destinatario, infatti, certificano l'invio e la consegna della mail e degli allegati.

Nella prassi, in verità, capita che il difensore destinatario si limiti a produrre **una stampa del documento che asserisce gli è stato inviato a mezzo PEC** al fine di dimostrarne l'illeggibilità o l'incompletezza. Una simile situazione pare integrare **un principio di prova** che va apprezzato, caso per caso, da parte del giudice.

In una decisione la Corte, prima, ha escluso che sussiste a carico del destinatario un onere della prova in ordine alla mancata conoscenza dell'atto, ritenendo sufficiente l'allegazione di situazione che lascino dubitare di tale effettiva conoscenza; poi, però, ha ritenuto che l'onere di allegazione sia stato assolto solo perché è stata prodotta una consulenza tecnica – dunque, una prova – sull'illeggibilità del file allegato alla notifica apparentemente regolare (Cass. Sez. 5, n. 14388 del 29/01/2019)²⁵.

In una sentenza (Cass. Sez. 3, n. 56280 del 24/10/2017, in CED Cass. n. 272421)²⁶, in particolare, la Corte ha analizzato la specifica procedura del "*Sistema di Notificazioni telematiche*" (SNT) per gli atti processuali, precisando che «... debba operarsi una distinzione tra la posta certificata "ordinaria" e quella utilizzata per le notifiche degli atti processuali, poiché effettivamente la prima non certifica il contenuto dei messaggi e di eventuali allegati, ... mentre la seconda richiede l'utilizzo di un sistema all'uopo specificamente dedicato da parte di soggetti abilitati ». In modo specifico, « l'utente, che ha accesso al sistema mediante password, per effettuare la notifica di un documento, precedentemente scansionato, lo deve classificare attivando la funzione "Acquisizione

²⁵ In particolare, laddove si trattasse della notificazione di un atto che è stato trasmesso al giudice con il sistema Tiap, acronimo di Trattamento informatico degli atti processuali, tale produzione potrebbe determinare la necessità di un accertamento circa l'identità del documento presente nel fascicolo informatico inviato al giudice e quello notificato in allegato alla PEC. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il difensore, nell'udienza preliminare eccepisca la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché non preceduta dalla valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto l'atto pervenutogli è illeggibile (e dunque, inidoneo a permettergli l'esercizio delle prerogative difensive). La produzione a sostegno dell'eccezione di una stampa del documento da parte della difesa implica che il giudice debba compiere le verifiche descritte, potendo rapidamente accertare se anche l'atto originale fosse incompleto o illeggibile. Laddove però tale verifica conducesse a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla difesa, l'eccezione deve essere superata in mancanza della prova che nella scansione dell'atto è intervenuto un errore.

²⁶ Su questa sentenza si veda V. BOVE, *Documento allegato alla PEC garantito dal Sistema Notificazioni Telematiche. E le altre PEC di sistema?*, in *ilprocessotelematico.it*. 18 gennaio 2018.

Documento", scegliendo, da un menu a tendina, la "Categoria Documentale" di interesse, differente per ogni tipologia di ufficio e, successivamente, la tipologia dell'atto attraverso un elenco ed inserendo i dati relativi al fascicolo dell'atto da notificare (tipo di registro; anno di iscrizione del procedimento, numero di iscrizione del procedimento, ufficio e "data di deposito" del documento), potendo anche inserire altre annotazioni. L'atto da acquisire viene quindi selezionato dal computer e caricato nel sistema, che segnala anche eventuali errori». Ne consegue che proprio **la complessa procedura di acquisizione del documento** nel caso dell'uso del "*Sistema di Notificazioni telematiche*" (SNT), «sebbene inevitabilmente esposta all'errore umano, **offre adeguate garanzie di stabilità che non possono essere certo superate attraverso la mera deduzione dell'incompletezza o non corrispondenza all'originale scansionato ...**». Negli stessi termini, più di recente, Cass. Sez. 2, n. 30201 del 10/09/2020, secondo cui il difensore dell'imputato non può limitarsi a dedurre che gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello con l'allegazione di atti riguardanti un processo diverso in cui risultava un imputato differente, senza procedere «ad una verifica *a posteriori*, presso l'ufficio che ha proceduto alla notificazione dell'atto, delle operazioni compiute e dei contenuti del messaggio e degli allegati».

2.8. In tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto ex art. 390, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di utilizzo del mezzo telematico, è stato ritenuto applicabile l'indirizzo consolidato secondo cui è affetto da nullità assoluta, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, l'avviso eseguito nei confronti del difensore in tempi talmente ridotti da far ragionevolmente presumere l'oggettiva impossibilità della sua partecipazione informata all'udienza stessa (Cass. Sez. 5, n. 11977 del 27/11/2017, dep. 2018, in CED Cass. n. 272660; Cass. Sez. 4, n. 3820 del 03/12/2014, dep. 2015, in CED Cass. n. 261947). In particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'avviso inviato a mezzo PEC allo studio professionale del difensore nella notte tra il sabato e la domenica per una udienza fissata il lunedì alle ore 9.00, seguito, in questa seconda giornata, alle ore 8.40, da una ulteriore mail con la quale si fissava l'orario dell'udienza per le 11.00 (Cass. Sez. 5, n. 3052 del 18/12/2020, dep. 2021).

Questo profilo appare delicato, perché sottende la necessità di usare con "buon senso" lo strumento telematico per le notificazioni e le comunicazioni per evitare che determini una compressione inaccettabile delle prerogative difensive.

3. Notificazioni e comunicazioni telematiche a cura della parte privata.

3.1. La Corte di legittimità, come è stato illustrato, ha affermato in numerose decisioni che **l'art. 16, comma 9, lett. c-bis) del d.l. n. 179/2012**, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, a decorrere dal 15/12/2014, **consente il ricorso alla PEC**, nei procedimenti "*dinanzi ai tribunali e alle corti di appello*", **per le sole notificazioni a persona diversa dall'imputato** a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. **eseguite a cura della cancelleria** (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6, n. 21740 del 10/04/2018).

Nondimeno è stata affrontata più volte la questione dell'uso di tale strumento da parte dei privati per le notificazioni o comunicazioni.

L'indirizzo consolidato esclude che alle parti private sia consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Cass. Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, in CED Cass. n. 258443 – 01; Cass. Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, in CED Cass. n. 263189 – 01; Cass. Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, in CED Cass. n. 276915 - 01).

3.2. Nel tempo, però, vi sono state alcune aperture nella giurisprudenza della Suprema Corte.

In particolare, la Corte ha ritenuto ammissibile una richiesta di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., notificata dagli imputati alle parti civili a mezzo PEC (Cass. Sez. 5, n. 55886 del 02/10/2018, in CED Cass. n. 274603 - 01).

Tre sono stati gli argomenti utilizzati da questa decisione: la **ristrettezza dei termini** previsti per le comunicazioni, necessarie a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen. che giustifica l'utilizzo di uno strumento rapido ed efficace come la PEC; il fatto che, nello specifico giudizio, era stata **espressamente autorizzata** dal giudice dell'udienza preliminare che, verosimilmente, aveva tenuto conto del termine di sette giorni entro cui si sarebbe dovuto adempiere al detto incumbente e del numero di parti civili, le quali, peraltro, **nulla hanno eccepito** in ordine ad una difettosa loro conoscenza della richiesta stessa; la previsione dell'**art. 154, comma 4, cod. proc. pen.** secondo cui **le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori** (in seguito, negli stessi termini, sempre in tema di istanza di rimessione del processo Cass. Sez. 1, n. 41990 del 11/06/2018).

3.3. Un orientamento giurisprudenziale, in particolare, ha ritenuto valida la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., mediante invio dell'atto da parte del difensore dell'imputato a quello della persona offesa tramite posta elettronica certificata, anche se non ricorre la necessità di rispettare termini ristretti, né vi è stata la preventiva autorizzazione del giudice (Cass. Sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017, in CED Cass. n. 268984 – 01).

Secondo questa decisione, dall'art. 16 d.l. n. 179 del 2012 può trarsi solo il divieto da parte della cancelleria di utilizzare la notifica a mezzo PEC, qualora il destinatario sia direttamente la persona fisica dell'imputato. Al contrario, **i destinatari della notifica nelle forme telematiche possono essere tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato**; dunque, i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, coloro che sono civilmente obbligati per la pena pecuniaria possono ricevere una notificazione a mezzo PEC.

Secondo questa impostazione, più in particolare, **la lettera raccomandata di cui può avvalersi il difensore per le comunicazioni ad altre parti private ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. può essere validamente sostituita dalla notificazione a mezzo PEC**. Tale conclusione, nel caso affrontato dalla sentenza richiamata, ha consentito di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all'art. 299 cod.

proc. pen. nella parte in cui prevede a pena di inammissibilità la comunicazione al difensore della persona offesa dell'istanza di revoca o modifica di una misura cautelare adottata per reati contro la persona, non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo PEC costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione²⁷.

3.4. L'affermazione secondo cui, nel processo penale, alle parti private è consentito di effettuare comunicazioni e notificazioni alle altre parti mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata si ritrova con maggiore nettezza in una recente decisione della Suprema Corte che ha ritenuto correttamente eseguito a mezzo PEC l'adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 23127 del 3/07/2020, in CED Cass. n. 279403 - 01)²⁸. **Il fondamento normativo di tale indirizzo è stato ravvisato nel combinato disposto di due norme:**

– l'art. 152 cod. proc. pen. secondo, cui *“salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”*;

– l'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 e successive mod. C.A.D., il quale prevede che *“la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”*.

Nella decisione, invero, è stato rilevato che l'art. 48 CAD è stato abrogato. L'efficacia di tale abrogazione, tuttavia, è stata differita. L'art. 65, comma 7, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come sostituito dall'art. 8, comma 5, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, infatti, prevede che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli

²⁷ Su questa sentenza, G. CAPUTO, *Nuovi orizzonti in tema di notificazioni via pec*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 1, 1 ss.; V. ROSSI, *La PEC nel processo penale: un cammino tortuoso*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 2, 1; volendo, L. GIORDANO, *Nel processo penale le parti private possono usare la PEC per le notificazioni indirizzate ad altre parti private del medesimo giudizio?*, in *ilprocessotelematico.it*, 12 febbraio 2019, ove è stato precisato che «a sostegno della tesi illustrata - che dunque ritiene che, nel processo penale, possa essere adoperata la PEC per le comunicazioni tra le parti privati, anche quando non ricorre una particolare ristrettezza di termini o non vi sia la preventiva autorizzazione del giudice - va aggiunto che, in questa specifica ipotesi, non sussiste il limite dapprima illustrato derivante dalla mancata instaurazione del processo penale telematico. Non sembra, infatti, che, per l'invio di una PEC da una parte privata all'altra per la comunicazione del deposito di un atto, si debba necessariamente presupporre l'operatività del processo telematico. La comunicazione, infatti, è rivolta, almeno in prima battuta, ad una parte privata e non al giudice, tanto è vero che l'art. 152 cod. proc. pen. prevede l'invio di una copia con lettera raccomandata e che l'art. 154 cod. proc. pen. consente l'invio di una copia al solo difensore che rappresenta la parte privata. Al giudice, poi, al fine di provare l'intervenuta notificazione o comunicazione, ben possono essere prodotti i rapporti dell'invio della PEC generati in automatico dal sistema».

²⁸ Per un esame della sentenza, volendo, L. GIORDANO, *È consentito alla parte privata l'uso della PEC per notificare propri atti alle parti?*, in *ilprocessotelematico.it*, 23 settembre 2020.

artt. 29 e 48 del d.P.R. 7 marzo 2005, n. 82. A far data dall'entrata in vigore di tale decreto l'art. 48 del d.P.R. n. 82 del 2005 sarà abrogato.

L'abrogazione della norma citata, comunque, non determinerà l'inutilizzabilità della PEC per le comunicazioni. **La posta elettronica certificata, infatti, è destinata ad essere ricompresa nel "domicilio digitale"**. Quest'ultimo rappresenta il luogo virtuale, in particolare un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata ovvero un indirizzo presso un SERC (Servizi elettronici di recapito certificato), mediante il quale si possono scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L'art. 6, comma 1, CAD, stabilisce che le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater dello stesso CAD, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, sempre del CAD. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis del CAD, tra i quali anche quelli PEC, producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida adottate in materia.

A sostegno della tesi accolta, inoltre, la sentenza illustrata sviluppa alcuni interessanti argomenti:

– **non sussiste nel sistema normativo una disposizione che, in attuazione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 48 CAD, escluda l'equiparazione alla comunicazione a mezzo raccomandata di quella tramite posta elettronica certificata.** Tale espressa esclusione non può essere ravvisata nello stesso art. 152 cod. proc. pen. che prevede che le notifiche richieste dalle parti possano essere sostituite dall'invio con lettera raccomandata da parte del difensore, senza impedire l'uso della PEC, né nell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, che si limita a disciplinare l'uso della posta elettronica da parte della cancelleria, per le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen., ma non preclude un utilizzo diverso della PEC;

– **non esistono controindicazioni di natura sistematica all'uso della PEC per le comunicazioni tra parti private**, come quelle che, al contrario, emergono con riferimento alla problematica della proposizione delle impugnazioni per la quale opera il principio di tassatività dei modi di presentazione (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 4, n. 10682 del 19/12/2019, dep. 2020, in CED Cass. n. 278649-01; Cass. Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, in CED Cass. n. 277906).

– la mancata attuazione del processo penale telematico – in particolare del fascicolo "virtuale" luogo di custodia degli atti inviate in via informatica – non rappresenta un limite all'impiego della PEC per le comunicazioni in esame, che vanno inviate alla altra parte e non all'ufficio;

– l'utilizzo della posta elettronica certificata consente **la semplificazione e lo snellimento burocratico delle procedure giurisdizionali** per mezzo di uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione, senza sacrifici per altri significativi interessi contrastanti.

3.5. Il tema dell'applicazione del principio di equiparazione della comunicazione a mezzo PEC alla lettera raccomandata previsto dall'art. 48 CAD, peraltro, è stato affrontato di recente anche da un'altra sentenza della Corte di cassazione in una fattispecie in cui la PEC era stata adoperata da un difensore per comunicare al Tribunale di Sorveglianza il suo impedimento a comparire ad una udienza derivante dalla adesione all'astensione dalle udienze programmata dall'Unione delle Camere Penali, che è giunta ad una conclusione difforme rispetto a quella appena illustrata (Cass. Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020).

In questa pronuncia, infatti, la Corte ha rilevato che **vi è una norma primaria che deroga alla diretta applicazione delle disposizioni del CAD nel processo penale** (e in quello civile). Si tratta dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, recante *"Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia"*. Questa disposizione espressamente stabilisce che *"Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni"*. Questa disposizione prevede che, **nel processo penale, il CAD si applica nei limiti stabiliti dal regolamento ministeriale**. Ne consegue che **l'equiparazione introdotta dall'art. 48 del CAD tra la notificazione a mezzo lettera raccomandata e la PEC non ha diretta applicazione**.

L'uso di tale strumento telematico da parte dei difensori nel processo penale, secondo la decisione illustrata, più precisamente, può avvenire solo nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, recante il *"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24"* e, in particolare, soltanto a seguito del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 di tale regolamento.

A sostegno di tali affermazioni, nella sentenza citata è stato aggiunto che:

– nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, né per il deposito presso gli uffici, perché **l'utilizzo di tale mezzo informatico – ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori**

disposte dall'autorità giudiziaria (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, in CED Cass. n. 272741).

– la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005). La certezza della “paternità” dell’atto, viceversa, è assicurata dalla firma digitale²⁹ che, tuttavia, in forza del decreto ministeriale n. 44 del 2011 (recante “*Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*”), non può essere utilizzata nel processo penale fino a quando non sarà adottato il decreto previsto dall’art. 35 dello stesso regolamento.

4. La Corte di cassazione sulla trasmissione di istanze delle parti a mezzo PEC.

4.1. L’uso della posta elettronica certificata è stato disciplinato dalla legge per le sole notificazioni a cura della cancelleria e, per giunta, limitatamente a quelle rivolte a persone diverse dall’indagato o dall’imputato. Nonostante tale previsione normativa, le parti private hanno iniziato ad adoperare il mezzo telematico anche per presentare istanze al giudice.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel processo penale, **non è consentito alle parti private l’invio di istanze a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC)**. Ne consegue che è irricevibile l’istanza, anche di quelle con cui si chiede il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, trasmessa dal difensore per mezzo dello strumento elettronico (cfr. Cass. Sez. 3, n. 37126 del 22/05/2019; Cass. Sez. 2, n. 51665 del 07/11/2017; Cass. Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014; Cass. Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017; Cass. Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016).

Questo orientamento ha tratto fondamento dall’art. 16, comma 4, del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, che, disciplinando **le notificazioni, limita l’impiego della PEC agli adempimenti rivolti a persone diverse dall’imputato e ne circoscrive l’uso alla sola cancelleria**.

Per la parte privata, invece, nel processo penale, l’uso del mezzo informatico di trasmissione non è consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione, stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle disposizioni processuali (così, tra le altre, Sez. 3, n. 37126 del 22/05/2019, cit.)³⁰.

²⁹ La “firma digitale” è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, lett. s, C.A.D.).

³⁰ Su questa sentenza si veda W. NOCERINO, *I limiti normativi all’uso della P.E.C. nel processo penale*, in *Dir. pen.*

La parte finale della norma, in particolare, statuendo che *“la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”*, chiarisce che l'utilizzo del mezzo elettronico è riservato al solo ufficio di cancelleria e non anche alle parti private. Non sono indicate, infatti, le forme nelle quali dovrebbero essere redatte le relazioni delle notificazioni eseguite dalle parti private o le ricevute dei loro depositi telematici. Anche se la PEC fosse adoperata solo per trasmettere un'istanza, rimarrebbe la necessità di documentare l'attività compiuta e dovrebbe prendersi atto della sua mancata regolamentazione.

4.2. Nel tempo, tuttavia, si è formato nella giurisprudenza della Corte un orientamento più aperto all'utilizzo della posta elettronica certificata. Si è affermato, infatti, che **l'istanza inviata al giudicante per mezzo della posta elettronica certificata non è considerarsi irricevibile o inammissibile**, ma deve essere ritenuta al più **irregolare o irrituale, con la conseguenza che il giudice che ne prenda tempestivamente conoscenza è comunque tenuto a valutarla** (Cass. Sez. 2, n. 28844 del 4/06/2019; Cass. Sez. 3, n. 58320 del 21/11/2018; Cass. Sez. 2, n. 56392 del 23/11/2017; Cass. Sez. 2, n. 47427 del 7/11/2014).

Questo indirizzo ha esteso all'impiego della posta elettronica certificata l'elaborazione giurisprudenziale che si è formata in tema di istanza inviata a mezzo telefax³¹, rilevando che l'uso di questo strumento, sovente per inoltrare una richiesta di

proc. 2020, 812 e ss.

³¹ Un passaggio intermedio è rappresentato dall'utilizzo del fax per la presentazione di richieste o di memorie al giudice. Un indirizzo giurisprudenziale, invero, facendo leva sul disposto dell'art. 121 cod. proc. pen., ha reputato inammissibile la presentazione di istanze a mezzo fax. La norma citata, infatti, statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria (Cass. pen., Sez. II, 19/10/2018, n. 26100; Cass. pen., Sez. VI, 30/01/2013, n. 28244; Cass. pen., Sez. IV, 23/01/2013, n. 21602, tutte relative ad istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento dell'imputato). Un diverso indirizzo, invece, ha giudicato ammissibile l'inoltro a mezzo telefax di una richiesta del difensore, affermando che essa vincola il giudice a pronunciarsi su tale istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente (Cass. pen., Sez. V, 24/10/2016, n. 535; Cass. pen., Sez. III, 18/06/2015, n. 37859; Cass. pen., Sez. V, 16/01/2012, n. 21987). Tra i due orientamenti illustrati si è posto l'indirizzo che appare prevalente, secondo cui l'uso del telefax per inviare al giudice procedente una richiesta o una memoria, seppur idoneo a dare certezza dell'intervenuta ricezione dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, deve reputarsi comunque irregolare, perché l'art. 121 cod. proc. pen. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria. Da questa disposizione, però, non si può ricavare l'inammissibilità o l'irricevibilità dell'istanza presentata in modo diverso dal deposito in cancelleria. Il giudice che abbia ricevuto l'istanza tempestivamente, pertanto, deve valutarla. In ragione della predetta irregolarità, tuttavia, incombe sulla parte il rischio della mancata tempestiva trasmissione dell'istanza al giudice. Avendo scelto volontariamente un mezzo irregolare di trasmissione della propria istanza, la parte interessata può proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione della stessa solo se dimostra che l'atto è effettivamente pervenuto nella cancelleria del giudice competente a valutarla e sia stato portato all'attenzione di quest'ultimo per tempo (cfr. Cass. pen., Sez. I, 16/11/2017, n. 1904; Cass. pen., Sez. II, 22/05/2015, n. 24515; Cass. pen., Sez. II, 05/11/2013, n. 9030; in senso contrario, per l'esclusione di un onere probatorio in capo alla parte, si veda, Cass. pen., Sez. V, 24/10/2016, n. 535, dep. 2017).

rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, è idonea a dare certezza dell'intervenuta ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, ma è **comunque irregolare**, perché l'art. 121 cod. proc. pen. prevede per le parti l'obbligo di presentare le memorie e le richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria. **L'irregolarità dell'istanza presentata in modo diverso dal deposito in cancelleria**, tuttavia, è condizione diversa dalla sua **inammissibilità o irricevibilità**. Ciò comporta che **il giudice deve valutare l'istanza di cui abbia avuto tempestiva cognizione**.

Questa tesi, peraltro, ha tratto una precisa conseguenza dalla descritta irregolarità.

L'impiego dello strumento irregolare di presentazione dell'istanza pone sulla parte il rischio della mancata tempestiva sottoposizione della stessa al giudice.

Anzi, avendo scelto volontariamente un mezzo irregolare di trasmissione dell'istanza, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza, sulla **parte interessata incombe l'onere di verificare che sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla e sia stata portata all'attenzione di quest'ultimo per tempo**.

L'utilizzo di una modalità di trasmissione irregolare, dunque, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della e-mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Cass. Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014; Cass. Sez. 3, n. 923 del 10/10/2017, dep. 2018; Cass. Sez. 5, n. 42549 del 4/4/2018; Cass. n. 15912 del 26/05/2020).

4.3. Questo secondo indirizzo sembra ormai prevalente. In particolare, si sostiene che l'impedimento costituisce causa di rinvio dell'udienza qualora tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (così, di recente, Cass. Sez. 2, n. 3436 del 1/12/2020, dep. 2021; Cass. Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020).

L'argomento decisivo che sostiene tale conclusione è rappresentato dal fatto che **l'impedimento del difensore o dell'imputato può essere rilevato anche d'ufficio**.

Tale profilo si rivela decisivo perché impone al giudice di valutare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento comunque giunga alla sua conoscenza, anche per mezzo di un atto trasmesso con modalità atipiche ovvero con la posta elettronica.

La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio processuale per mezzo dell'accertamento – anche *ex officio* – di eventuali impedimenti delle parti necessarie (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) ha rilievo preminente. Tale accertamento costituisce fondamento delle aperture della giurisprudenza sulla idoneità della trasmissione "telematica" delle istanze di rinvio per legittimo impedimento (Cass. Sez. VI, 2/07/2019, n. 36831; Cass. Sez. VI, 16/10/2018, n. 54427; Cass. pen., sez. II, 16/05/2017, n. 31314).

L'utilizzo della porta elettronica certificata, tuttavia, non è senza rischi per colui che propone l'istanza per mezzo di tale strumento. **L'invio tramite posta elettronica, costituendo una modalità atipica di inoltro dell'istanza, onera il giudice a prenderla in**

considerazione solo quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza. L'impiego della modalità tipica di deposito dell'istanza prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., invece, esonera il richiedente dall'onere di verificare che la stessa giunga effettivamente a conoscenza del giudice.

4.4. In questo contesto, va segnalato un indirizzo relativo alla istanza di rinvio proposta dal difensore per l'adesione all'astensione indetta dagli organismi rappresentativi della categoria, secondo cui la comunicazione di detta istanza, che costituisce l'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito ex art. 40 Cost., può legittimamente essere trasmessa alla cancelleria del giudice procedente a mezzo di posta elettronica certificata in virtù della specifica disciplina prevista dal vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di deposito degli atti processuali effettuato dalle parti private. Si afferma che, «in base ai criteri di specialità e di competenza», la norma posta dalla fonte speciale e competente a regolare la specifica materia – ossia dall'art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede che l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia *“trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”* – costituisce la disposizione che permette l'invio della istanza di rinvio per l'adesione all'astensione a mezzo PEC (Cass. Sez. 4, n. 36683 del 6/6/2018, in CED Cass. n. 273424; Cass. Sez. 2, n. 4655 del 8/01/2020, in CED Cass. n. 277800)³².

Questa pronuncia sviluppa il percorso ermeneutico espresso dalle Sezioni Unite in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014). Secondo questa pronuncia, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del codice di autoregolamentazione. Tale indirizzo è stato confermato pure di recente (Cass. n. 3861 del 2017, dep. 2018).

Il percorso interpretativo illustrato, peraltro, suscita qualche perplessità. Le sentenze che hanno legittimato l'impiego del fax per comunicare l'adesione all'astensione, infatti, hanno fatto leva sul codice di autoregolamentazione che, a sua volta, trova fondamento nella legge n. 146 del 1990 che regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si tratta di una disposizione speciale che, secondo la sentenza appena illustrata, prevale su quella generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., giustificando la trasmissione dell'istanza di adesione all'astensione secondo modalità diverse dal deposito presso la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario.

³² L'impiego della locuzione *“trasmesso”* nel predetto art. 3, in particolare, secondo questa impostazione, evoca, oltre al tradizionale deposito delle istanze in cancelleria, anche «la trasmissione con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria, normalmente il fax, ma sicuramente anche la PEC, che è idonea ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore, in quanto personale, e l'arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria, laddove vi sia la ricevuta non soltanto di accettazione da parte del gestore di posta del destinatario, ma anche la ricevuta di consegna, che attesta che il destinatario ha ricevuto il messaggio, in quanto consegnatogli dal suo gestore».

Nel caso dell'impiego della PEC, invece, la disposizione speciale dapprima descritta – cioè, l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221 – norma dettata proprio per regolamentare l'impiego della posta elettronica nel processo penale, limita l'uso di tale strumento alle notificazioni a persona diversa dall'imputato compiute dalla cancelleria, inibendone l'impiego alle parti del giudizio.

L'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, pertanto, non pare la norma su cui possa fondarsi una disciplina speciale per la trasmissione di tale genere di istanze a mezzo PEC in presenza di una norma primaria che regola l'uso del mezzo telematico solo per le notifiche.

Allo scopo di estendere l'uso di strumenti tecnologici più avanzati anche nel rito penale, pertanto, sembra più agevolmente percorribile la strada seguita dall'indirizzo giurisprudenziale illustrato in precedenza che fa leva sulla mancanza di una sanzione di irricevibilità o di inammissibilità delle richieste inoltrate secondo modalità diverse da quelle previste nell'art. 121 cod. proc. pen., le quali, quindi, possono solo definirsi irregolari, ma non inammissibili.

4.5. Sembra opportuno, inoltre, indicare anche una decisione secondo cui l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore può essere trasmessa a mezzo PEC, ma **solo nel caso in cui il decreto di citazione indichi espressamente proprio questa modalità comunicazione come quella esclusiva**, precisando anche l'indirizzo mail dell'ufficio giudiziario a cui deve essere inoltrato il documento e delineando, in tal modo, una sorta di disciplina speciale (Cass. Sez. 3, n. 37090 del 6/04/2018).

4.6. Per completezza appare utile segnalare anche che la Corte di cassazione si è occupata anche delle istanze inoltrate tramite mail ordinaria.

Affrontando **una fattispecie in cui il difensore aveva inviato la richiesta di rinvio per impedimento a comparire tramite PEC all'indirizzo mail ordinario della cancelleria**, la Suprema Corte ha precisato che, in questo specifico caso, **manca un principio di prova informatica della ricezione della richiesta**, con la conseguenza che «la parte, che intenda lamentarsi della omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di rinvio, non può che adoperarsi per dimostrare che quella richiesta sia stata effettivamente ricevuta dall'Ufficio del giudice» (Cass. Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017). **Il sistema tecnologico della mail ordinaria non offre la stessa sicurezza della consegna del documento che è assicurata dalla posta elettronica certificata, aggravando l'onere probatorio che grava su chi si è avvalso di questo strumento.** La PEC, dunque, fornisce la prova certa della consegna del messaggio, generata dal gestore in automatico, solo se la mail è inviata ad altro indirizzo di posta certificata.

4.7. Sul tema illustrato, come su quello che sarà successivamente affrontato con riferimento alla produzione di memorie a mezzo PEC, infine, **ha inciso** in modo marcato la **legge 24 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. n. 137 del 2020** che ha introdotto

norme destinate a disciplinare proprio l'utilizzo dello strumento telematico nel periodo dell'emergenza pandemica.

L'art. 24, comma 4, del d.l. c.d. Ristori, in particolare, ha previsto che *“Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.*

Su queste norme ci si soffermerà illustrando il tema della spedizione dell'impugnazione a mezzo PEC.

5. La Corte di Cassazione sulla produzione di memorie a mezzo PEC.

5.1. Con riferimento alla **produzione di memorie delle parti**³³ **per mezzo di PEC** si ripropongono i medesimi indirizzi appena illustrati in relazione all'inoltro delle istanze.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente, infatti, ritiene precluso l'impiego della PEC, facendo leva sulla prescrizione dell'art. 121 cod. proc. pen. che contempla esclusivamente il deposito in cancelleria. Ne consegue che:

– nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile la trasmissione a mezzo PEC di una memoria difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato (Cass. Sez. 4, n. 5923 del 21/12/2018).

– in relazione al giudizio di cassazione, in particolare, **l'indirizzo assolutamente prevalente ritiene inammissibile la presentazione di memorie, in sede di legittimità, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC)** (Cass. Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017). Non è estesa al giudizio penale in cassazione la facoltà di deposito telematico – prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221 – di istanze non aventi immediata incidenza sul processo quali, a titolo esemplificativo, richieste di sollecita fissazione o riunione di ricorsi, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite (Cass. Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016; Cass. Sez. 2, n. 36511 del 17/06/2019).

³³ Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità. Essa, però, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018; Cass. Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017), non potendo essere fatta valere in sede di gravame (Cass. pen., Sez. V, 23/11/2015, n. 4031). Un diverso indirizzo, invece, sostiene che l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; Cass. Sez. 1, n. 31245 del 7/07/2009).

5.2. Secondo un diverso orientamento, invece, **l'invio di memorie a mezzo PEC non determina l'irricevibilità o l'inammissibilità dell'atto**. L'impiego di un mezzo irrituale, tuttavia, comporta un dovere di diligenza del mittente, che si assume **il rischio della mancata sottoposizione al giudice dell'atto** (Cass. Sez. 3, n. 46383 del 26/01/2017).

5.3. Una notevole apertura alla produzione di memorie a mezzo PEC, invece, si registra nella giurisprudenza di legittimità nel procedimento per la convalida della misura di prevenzione del divieto di accesso allo stadio con l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia.

In questo specifico ambito, infatti, **si è formato un indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere legittima la trasmissione di memorie difensive a mezzo PEC** (Cass. Sez. 3, n. 4764 del 13/12/2017, dep. 2018; Cass. Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017; Cass. Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, dep. 2019).

Pur dando atto della sussistenza del prevalente orientamento contrario all'impiego del mezzo telematico, in queste pronunce, il giudizio di ammissibilità è fondato sui seguenti argomenti:

- l'art. 6, comma 2-bis, della legge 13/12/1989, n. 401, non prescrive che la memoria difensiva debba essere necessariamente depositata in cancelleria, non essendo richiamato l'art. 121 cod. proc. pen.;

- nella procedura di convalida della misura di prevenzione occorre garantire le esigenze della difesa nella ristrettezza dei tempi stabiliti per il giudizio. Le peculiarità di questo giudizio, rappresentate dalla esigenza di celerità, legittimano l'impiego di strumenti come il fax o la PEC per la produzione di memorie difensive;

- il termine per la produzione di scritti difensivi, legato a quello dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento nel corso del quale il provvedimento non può essere convalidato, non è soggetto ad alcuna proroga, neppure nel caso che lo stesso si consumi in un giorno festivo o, comunque, che in esso sia contenuto un giorno festivo. Tale rigidità non può andare a detrimento dell'interessato e del suo efficace esercizio del diritto di difesa.

Nell'ambito dell'indirizzo giurisprudenziale appena descritto, peraltro, possono essere colte **alcune sfumature** che appare utile segnalare.

Secondo un'impostazione, in particolare, perché possa ritenersi produttiva di effetti una memoria trasmessa a mezzo PEC, **occorre che sia pervenuta alla cancelleria del giudice competente alla sua deliberazione, non essendo sufficiente che la stessa giunga alla cancelleria centrale del tribunale** (Cass. pen., 13/12/2017, n. 14832, dep. 2018).

Occorre, in altri termini, che siano garantite le condizioni perché la memoria sia sottoposta al giudice in tempo utile, perché dall'omissione di tale adempimento deriva la nullità del provvedimento che non avesse tenuto conto delle allegazioni difensive. In questo modo, come è evidente, si cerca di contemperare la funzionalità dell'ufficio giudiziario con il diritto di difesa.

Una recente sentenza, invece, si è posta su un diverso crinale, giacché sembra che intenda valorizzare al massimo l'efficace esercizio del diritto di difesa, anche a scapito

delle regole di funzionamento degli uffici pubblici, affermando che è irrilevante il fatto che la memoria sia stata trasmessa di domenica (Cass. Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019). **Il fatto che, nei giorni festivi, manchi negli uffici giudiziari personale di cancelleria addetto alla ricezione degli atti “esterni”, secondo questa decisione, costituisce «un disservizio imputabile allo stesso ufficio giudiziario».** Gli effetti di tale disservizio non possono ricadere in modo pregiudizievole sul cittadino che chiede giustizia.

Questa conclusione, indubbiamente, appare forte, in un sistema “Giustizia” nel quale solo in rari uffici vi è un “presidio” di personale di cancelleria nei giorni festivi.

Essa, tuttavia, nella logica della sentenza in esame, appare sostenuta da due motivi, i quali, invero, valgono a circoscriverne la portata al caso specifico esaminato.

Sul piano giuridico, l’ammissibilità di una memoria inviata nel giorno festivo deriva dalla stessa affermazione dell’inammissibilità di una proroga del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento per il deposito di memorie. La rigidità dei termini del procedimento, in altre parole, non può comportare solo vincoli per l’interessato, dovendo essere garantiti i suoi diritti.

Sul piano pratico, poi, nel caso di specie, **il provvedimento di convalida è stato depositato di domenica**, poco tempo dopo la scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato durante le quali può pervenire una memoria difensiva. Nella giornata festiva, dunque, vi era negli uffici personale di cancelleria che ha ricevuto l’atto del giudice. Il fatto che il termine riservato alla difesa venisse a scadenza nella giornata festiva, tuttavia, avrebbe consigliato al giudicante di attendere almeno il lunedì successivo, quando, perfettamente in tempo, avrebbe potuto depositare il provvedimento di convalida.

È appena il caso di aggiungere che, nella vicenda esaminata dalla sentenza appena illustrata, nella giornata del lunedì, riaperta la cancelleria, la memoria dell’interessato è stata presentata al giudice, il quale, però, aveva già convalidato il “daspo” il giorno prima.

6. La Corte di cassazione sulla trasmissione a mezzo PEC della lista testimoni, periti e consulenti tecnici.

Le medesime argomentazioni formulate in tema di produzione di istanze e memorie sono state proposte dalla giurisprudenza con riguardo al deposito a mezzo PEC della lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici (Cass. Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 2017, in CED Cass. n. 269197; Cass. Sez. 6, n. 5456 del 6/11/2019, dep. 2020). Anche in questo caso, **l’art. 468 cod. proc. pen. prevede una modalità tassativa per eseguire l’adempimento, che consiste nel deposito in cancelleria.** Tale previsione preclude l’utilizzo della PEC.

L’invio di una PEC, in ogni caso, comporterebbe l’onere per la cancelleria ricevente di stampare il documento per metterlo a disposizione del giudice e delle altre parti. Tale impegno non è previsto da alcuna norma e comunque sarebbe impegnativo

in un sistema che non prevede un fascicolo telematico penale nel quale possa confluire in automatico l'atto inviato dalla parte.

7. La presentazione a mezzo PEC dell'atto di impugnazione.

7.1. L'indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato esclude la possibilità del ricorso alla PEC per la spedizione di una impugnazione, sulla base di una serie di argomenti costituiti:

- dalla tassatività delle modalità di presentazione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p., che permettono soltanto la spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma in alternativa alla presentazione in cancelleria ex art. 582 cod. proc. pen.;

- dal fatto che nessuna norma prevede la trasmissione mediante PEC dell'atto di impugnazione;

- dal fatto che l'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012 consente l'utilizzo della PEC alla sola cancelleria e per le sole notificazioni a persone diverse dall'imputato;

- della previsione di cui all'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 11/02/2005, regolamento emanato su delega dell'art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, che, pur estendendo l'uso della PEC nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ha escluso tale estensione al processo penale (cfr. Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018, in *CED Cass.* n. 276698).

- dalla considerazione che, non essendo stato istituito un fascicolo telematico, mancherebbe lo strumento di ricezione – il contenitore – dell'atto, che potrebbe ricevere l'atto e renderlo fruibile al giudice ed alle altre parti del processo.

Pertanto, è stato ritenuto inammissibile:

- l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata (*Cass. Sez. 3*, n. 50932 del 11/07/2017, in *CED Cass.* n. 272095 - 01; *Cass. Sez. 4*, n. 21056 del 23/01/2018, in *CED Cass.* n. 272740 - 01);

- l'impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero mediante l'uso della posta elettronica certificata (*Cass. Sez. 5*, n. 24332 del 5/03/2015) ;

- il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (*Cass. Sez. 6*, n. 55444 del 5/12/2017; *Cass. Sez. 4*, n. 18823 del 30/03/2016; *Cass. Sez. 4*, n. 52092 del 27/11/2019, in *CED Cass.* n. 277906 - 01);

- il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC nel periodo dell'emergenza epidemiologica in difetto di una previsione specifica nell'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (*Cass. Sez. 1*, n. 27127 del 8/9/2020).

Sulla scorta degli stessi argomenti l'inammissibilità è stata pronunciata nel caso di:

- presentazione di motivi nuovi nel giudizio di cassazione a mezzo PEC (*Cass. Sez. 5*, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, in *CED Cass.* n. 272781; *Cass. Sez. 1*, n. 2020 del 15/11/2019, dep. 2020, in *CED Cass.* n. n. 278163);

- presentazione di motivi nuovi nel giudizio di cassazione a mezzo PEC anche in forza dell'art. 24, comma 4 e 5, del decreto-legge cd. Ristori (*Cass. Sez. 1*, n. 32566 del 3/11/2020; *Cass. Sez. 1*, n. 9887 del 26/01/2021);

- invio di motivi aggiunti nel giudizio di appello a mezzo PEC (Cass. Sez. 5, n. 12949 del 5/03/2020, in CED Cass. n. 279072);
- opposizione alla richiesta di archiviazione (Cass. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, in CED Cass. n. 272740; Cass. Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, in CED Cass. n. 272095);
- richiesta di rimessione in termini (Cass. Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, In CED Cass. n. 263189; Cass. Sez. 1, n. 320 del 05/11/2018, dep. 2019, in CED Cass. n. 274759).

7.2. Sul profilo relativo alla spedizione dell'atto di impugnazione ha inciso in modo marcato la **legge 24 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. n. 137 del 2020** che ha introdotto norme destinate a disciplinare proprio l'utilizzo dello strumento telematico³⁴.

In particolare, l'art. 24, comma 1, del d.l. n. 137, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ha previsto che *“fino alla scadenza del termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall' articolo 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento”*. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

L'art. 24, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, inoltre, ha previsto che *“Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”*³⁵.

Per questi atti per il quale è stabilito esclusivamente il deposito nel portale, secondo l'art. 24, comma 6, del medesimo decreto-legge, non è consentito l'invio tramite PEC ed anzi, ove avvenisse, tale invio *“non produce alcun effetto di legge”*.

L'art. 24, comma 4, del d.l. c.d. ristori, inoltre, ha previsto che *“Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all' articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli*

³⁴ Sulle disposizioni introdotte dal decreto-legge cd. ristori, si veda R. NERUCCI, A. TRINCI, *Seconda “ondata epidemica” e c.d. decreto ristori: nuove norme sul procedimento penale e dubbi interpretativi*, in www.ilprocessotelematico.it, 11 dicembre 2020.

³⁵ Il Ministro della Giustizia, con d.m. 13 gennaio 2021, poi, ha stabilito che, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 cod. proc. pen., della denuncia di cui all'art. 333 cod. proc. pen., della querela di cui all'art. 336 cod. proc. pen. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 cod. proc. pen. avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Questa stessa norma ha aggiunto che *“Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”*.

Il successivo comma 5 della medesima disposizione ha stabilito che *“Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio”*³⁶.

L'art. 24, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, ha delimitato l'ambito temporale delle disposizioni emergenziali richiamando il termine previsto dall'art. 1 d.l. n. 19 del 2020, convertito nella legge n. 35 del 2020 e poi è stato fissato 31 luglio 2021 dall'art. 6 del d.l. n. 44 del 2021.

7.3. Per l’attuazione delle norme indicate, in data 9 novembre 2020, è stato adottato il *“Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”*.

Con questo provvedimento, quindi, sono stati individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e sono state dettate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio (art. 1).

È stato stabilito che l’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare per mezzo del servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari debba essere **in formato PDF; debba essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale**, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata**³⁷.

³⁶ Per un primo commento alla normativa, seppur antecedente alla conversione del decreto e con specifico riferimento all'art. 24, si veda M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, [D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza](#), in *Sist. pen.*, 9 novembre 2020, par. 9; A. MARANDOLA, *Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in [ilpenalista.it](#).

³⁷ Sulla firma digitale, almeno nel processo civile, si veda Cass. civ., Sez. 3, n. 22871 del 10/11/2015, in CED Cass. n. 637862 – 01 secondo cui la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla l. n. 24 del 2010, in una fattispecie in cui è stato affermato che la sentenza redatta in formato elettronico dal

Anche i **documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono essere **in formato PDF**; le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi (art. 3).

7.4. A seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 137 del 2020 era stato prospettato che, almeno *“fino alla scadenza del termine di cui all'art 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”* – e dunque, al momento fino al 31 luglio 2021 ex art. 6 del d.l. n. 44 del 2021 – potesse essere spedita una impugnazione a mezzo PEC³⁸.

Era stato ritenuto, infatti, che, nel periodo emergenziale, gli argomenti addotti a sostegno dell'inammissibilità della spedizione dell'impugnazione a mezzo PEC fossero ormai superati.

La formulazione adottata dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020 – *“atti, documenti, istanze, comune denominate”* – era parsa di tale ampiezza da poter ricomprendere anche l'impugnazione che si propone con *“atto scritto”* (art. 581 cod. proc. pen.). Il principio della tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (art. 582 e 583 cod. proc. pen), pertanto, sembrava salvaguardato anche nel caso di spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo PEC, perché una norma primaria, seppur solo per il periodo emergenziale, aveva permesso l'invio di atti con valore legale a mezzo PEC.

I dubbi sulla autenticità della provenienza dell'atto, inoltre, sembravano dissolti perché la norma prevede che l'atto debba provenire dalla posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Con il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi in precedenza illustrato, inoltre, è stato disposto che *“l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata ... è sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata”*.

Secondo la norma in esame, poi, la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo cartaceo copia *“analogica”* dell'atto digitale, cioè a stampare una copia cartacea dell'atto (oltre ad essere disposto che la stessa cancelleria debba inserire l'atto nel *“fascicolo digitale”* che, allora, deve essere istituito quanto meno come raccolta degli atti digitali afferenti ad un certo procedimento). In tal modo non è apparso necessario l'esistenza di un fascicolo telematico del processo penale per l'ammissibilità della presentazione di impugnazioni a mezzo PEC.

giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore e sempre che non sia intervenuta la pubblicazione.

³⁸ Sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *L'art. 24 del cd. decreto Ristori permette la proposizione di impugnazioni a mezzo PEC?*, in *ilprocessotelematico.it*, 18 novembre 2020.

Del resto, il provvedimento del Direttore della DGSIA aveva indicato anche gli indirizzi PEC di uffici giudiziari destinatari di impugnazioni, lasciando presumere l'ammissibilità della telematica per la presentazione di tali atti.

7.5. La Corte di cassazione, tuttavia, non pareva aver recepito tale interpretazione.

È stato affermato con una articolata sentenza, infatti, che l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante **la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici** (Cass. Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, in CED Cass. n. 279737 – 01)³⁹.

7.6. La legge 18/12/2020, n. 176, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 137 del 2020, è intervenuta sul tema, introducendo **una specifica disciplina per la spedizione in via telematica dell'impugnazione**, in modo da dissipare qualsiasi dubbio sull'ammissibilità di tale modalità nel periodo emergenziale⁴⁰.

L'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, come introdotto dalla legge di conversione, infatti, ha stabilito che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale”*.

La nuova norma, dunque, ha chiarito che tra “gli atti, documenti e istanze”, di cui all'art. 24, comma 4, dello stesso d.l. devono ricomprendersi anche gli atti di impugnazione.

Per tali atti, tuttavia, è necessario rispettare una forma minima così determinata:

³⁹ Sulla sentenza, relativa ad una fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante posta elettronica certificata dal procuratore generale nell'ambito di giudizio ex art. 311 cod. proc. pen., si veda L. AGOSTINO, *Art. 24 del decreto “ristori”: l'interpretazione restrittiva della Cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale*, in *questa rivista*, 2 dicembre 2020; G. BRIOLA – M. ARIENTI – M. PICOTTI, [La cassazione delle PEC. Necessari rimedi in sede di conversione del decreto ristori?](#), in *Giurisprudenza Penale Web*, 11/2020; L. GRANOZIO, [Sulla inammissibilità delle impugnazioni via pec](#), in [www.penedp.it](#), 20 novembre 2020; G. VITRANI – R. ARCELLA, *Inammissibilità (presunta?) degli atti di impugnazione depositati a mezzo PEC nel processo penale, in ilprocessotelematico.it*, 27 novembre 2020.

⁴⁰ Sulla legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020 sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *La legge di conversione del d.l. Ristori e l'impatto sul procedimento penale*, in [ilprocessotelematico.it](#), 4 gennaio 2021.

– l'atto in forma di documento informatico deve essere **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (cioè, con firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo le tipologie PAdES e CAdES; gli atti che sono proposti da più soggetti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante (art. 3, comma 3, del provvedimento DGSIA citato).

– **l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati**, che sono anche essi trasmessi in copia informatica per immagine. **La copia deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.**

Questa disciplina si applica *“fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale”*:

– **occorre, pertanto, rispettare la forma dell'impugnazione** disciplinata dall'art. 581 cod. proc. pen.;

– in ogni caso, il ricorso allo strumento telematici costituisce una alternativa offerta dalla legge nel periodo emergenziale alla presentazione dell'impugnazione secondo le modalità previste dall'art. 582 cod. proc. pen. o la spedizione ex art. 583 cod. proc. pen.

Del resto, l'art. 24, comma 4, dello stesso d.l. n. 137 del 2020 prevede che *“è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata”* per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, riconoscendo una facoltà che non preclude l'utilizzo delle modalità ordinarie.

L'art. 24, comma 6-ter, del d.l. n. 137 del 2020, poi, prevede che *“L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale”*.

Tale norma, quindi, ha chiarito che:

– **l'atto di impugnazione deve provenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e deve essere inviato a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.** L'indirizzo PEC del difensore, come individuato dall'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, è quello *“inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44”*;

– **l'atto deve essere inviato all'indirizzo PEC dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento che è quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati**, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

La sottoscrizione con firma **digitale e l'esclusivo utilizzo dell'indirizzo PEC del legale vale ad escludere qualsiasi incertezza sulla provenienza dell'atto**, permettendo la verifica necessaria ai fini della valutazione della legittimazione del proponente.

La stessa disposizione, poi, ha precisato che **non si applica la disposizione di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.**, cioè la possibilità di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trovano le parti private o i

difensori. Dell'applicazione di questa norma, invero, nel caso di spedizione dell'impugnazione in via telematica, non sussiste alcuna necessità.

Dal provvedimento DGSIA dapprima citato si desume che l'atto di impugnazione debba essere in formato PDF e debba essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.

L'art. 24, comma 6-quater, del d.l. n. 137 del 2020, quindi, ha stabilito che *“I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4”*.

Tale norma, dunque, ha opportunamente esteso anche ai motivi nuovi e alle memorie la disciplina dell'invio telematico degli atti di impugnazione, evitando qualsiasi dubbio potesse ingenerarsi al riguardo.

Pare ragionevole ritenere che, se l'impugnazione è stata inviata a mezzo PEC, con lo stesso strumento telematico debbano essere trasmessi i motivi nuovi e le memorie.

L'art. 24, comma 6-quinquies, del d.l. n. 137 del 2020, inoltre, ha previsto che *“Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale”*.

Tale norma, dunque, ha definito l'area operativa della presentazione dell'impugnazione in via telematica, prevedendo che essa si applichi:

- **a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati;**
- **alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen.;**
- **ai reclami giurisdizionali** previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'ordinamento penitenziario;

La stessa norma appena indicata, quindi, stabilisce che, nel caso di **richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali**, l'atto di impugnazione non vada inviato all'indirizzo PEC dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, ma, **in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, debba essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale distrettuale per il riesame** di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

La formulazione di questa disposizione, invero, ha suscitato perplessità.

Essa, infatti, fa riferimento alla spedizione in via telematica di una richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari non solo personali, ma anche reali. È tuttavia indicato come ufficio giudiziario destinatario il solo tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (cioè, come è noto, il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza) e non quello

di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento).

Tra le soluzioni ipotizzabili per porre rimedio a quella che sembra una svista del legislatore, pare preferibile ritenere che, in tema di impugnazione di provvedimenti cautelari reali, non possa trovare applicazione l'art. 24, comma 6-*quinquies*, d.l. n. 137 del 2020. Non avrebbe senso far trasmettere ad un Tribunale incompetente tali impugnazioni, quanto meno nei casi in cui il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. non coincida con quello previsto dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., competente in tema di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari reali.

Non potendo applicare questa norma, che espressamente deroga a quanto disposto dal precedente comma 6-*ter*, deve ritenersi applicabile quest'ultimo, con la conseguenza che l'impugnazione cautelare reale va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio che ha emesso il provvedimento.

L'art. 24, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 137 del 2020, ha introdotto una specifica disciplina dei casi di inammissibilità, stabilendo che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:*

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;*
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;*
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;*
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;*
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”.*

Questa norma, dunque, ha integrato la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione, presidiando il rispetto degli obblighi formali che sono imprescindibili per il funzionamento del sistema posto in essere, con particolare riguardo alla certezza della provenienza dell'impugnazione (derivante – si ribadisce – dalla sottoscrizione digitale e dall'impiego dell'indirizzo PEC del difensore come determinato in precedenza) e della conformità all'originale degli atti inviati a sostegno del gravame.

Pare opportuno segnalare proprio quest'ultimo profilo: l'impugnazione è inammissibile anche quando *“le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis”*, cioè le copie degli atti allegati all'impugnazione, *“non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale”*.

L'art. 24, comma 6-*septies*, del d.l. n. 137 del 2020, ha aggiunto che *“Nei casi previsti dal comma 6-*sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche*

d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato".

È dunque il giudice che riceve l'impugnazione a mezzo PEC a dover dichiarare l'inammissibilità della stessa.

L'espressione adoperata da questa disposizione ("*anche d'ufficio*") lascia presumere che possa essere accolta una segnalazione della controparte (o che possa essere provocata una interlocuzione con le altre parti).

L'art. 24, comma 6-octies, del d.l. n. 137 del 2020, ha previsto che "*Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies*".

In forza di questa norma, dunque, le cause di inammissibilità si applicano "*in quanto compatibili*", anche alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, cod. proc. pen. ed ai reclami giurisdizionali in tema di disciplina penitenziaria previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Come è stato indicato, la richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, va trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale distrettuale per il riesame di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. In forza della clausola che limita l'applicazione dell'art. 24, comma 6-octies, del d.l. n. 137 del 2020, agli atti indicati al comma 6-quinquies "*in quanto compatibili*" e della stretta connessione della previsione dell'art. 24, comma 6-sexies, al comma precedente, **pare corretto ritenere che sia lo stesso tribunale distrettuale a dover dichiarare l'eventuale inammissibilità nei casi in esame** (limitatamente alle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. n. 137 del 2020, in deroga al comma 6-ter della stessa norma, è destinatario dell'atto di impugnazione trasmesso a mezzo PEC).

L'art. 24, comma 6-novies, del d.l. n. 137 del 2020, poi, ha stabilito che "*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5*".

Questa disposizione, sul piano pratico, impone alla cancelleria di provvedere:

- ad **annotare nel registro la data di ricezione** e ad **inserire l'atto nel fascicolo telematico (alludendosi, evidentemente, al sistema TIAP-Document@);**

- all'**inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto** con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

A tale riguardo, pare utile precisare che non è nuovo l'impegno richiesto alla cancelleria.

Nel caso di impugnazione presentata secondo le forme "tradizionali", infatti, l'art. 164 disp. att. cod. proc. pen. impone a coloro che propongono impugnazioni alcuni oneri. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del codice (comma 1), oltre a due copie dello stesso atto nel caso di appello e cinque copie nel caso di ricorso per cassazione (comma 2). Qualora questo onere non sia rispettato, la cancelleria provvede a realizzare le copie necessarie dell'atto pervenuto "*a spese di chi ha presentato l'impugnazione*", come è testualmente previsto (art. 164, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.).

Una particolare segnalazione merita il contenuto dell'art. 24, comma 6-decies, del d.l. n. 137 del 2020, secondo cui *“Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Fino alla suddetta data, tuttavia, *“conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4”*.

Molto opportunamente, dunque, la legge di conversione ha previsto l'esplicita salvezza delle impugnazioni proposte in via telematica dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020. Occorre però che sussistano i seguenti presupposti minimi:

- **l'atto sia stato sottoscritto in modo digitale;**
- **sia stato trasmesso alla casella di posta elettronica del giudice competente di cui al comma 4 dello stesso art. 24**, cioè alla PEC dell'autorità destinataria.

La legge di conversione, infine, ha modificato anche l'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, stabilendo che *“Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”*. Si tratta di una importante precisazione che permette di superare il problema determinato dal superamento del limite di 30 MB fissato al momento nel provvedimento del Direttore della DGSIA.

7.7. Pare il caso di aggiungere, seguendo uno spunto della stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, che la disciplina introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 *“potrebbe aprire la strada a modifiche di sistema”*, volte, evidentemente, a permettere anche oltre il periodo emergenziale, la presentazione dell'impugnazione a mezzo PEC (così Cass. Sez. 2, n. 3436 del 1/12/2020, dep. 2021).

8. La Corte di cassazione sulla trasmissione della nomina a difensore di fiducia a mezzo PEC.

L'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. dispone che la nomina di un difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

L'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità esclude che la nomina possa essere trasmessa a mezzo PEC. È proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per “consegna” possa intendersi una forma di comunicazione dell'atto diversa dal materiale deposito di esso presso l'ufficio deputato a riceverlo (Cass. Sez. 5, n. 53217 del 25/10/2018, secondo cui *“la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all'autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre*

non è espressamente prevista nessun'altra forma di veicolazione"; Sez. 2, n. 21683 del 15/1/2019, Ferrara ed altro).

Le formalità previste dal codice di rito non ammettono equipollenti e, in particolare, non è prevista la trasmissione telematica tramite PEC, poiché tale forma di comunicazione garantisce soltanto la provenienza della missiva, ma non l'originalità della firma e della sottoscrizione del documento allegato (Cass. Sez. 1, n. 38665 del 19/09/2019).

Anche la rinuncia al mandato va comunicata nelle forme dapprima indicate all'Autorità procedente e non a mezzo PEC. Di recente, è stato escluso che con una mail ordinaria possa essere comunicata la rinuncia al mandato perché tale mezzo di comunicazione non fornisce la dovuta certezza, né sull'identità del mittente, né sulla corretta ricezione della mail (Cass. Sez. 5, n. 22058 del 30/06/2020).

In senso diametralmente opposto, di recente, è stato affermato che l'art. 96 cod. proc. pen. non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. L'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., del resto, prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC. Sulla scorta dei suddetti principi, **la nomina quale difensore di fiducia inoltrata a mezzo PEC mediante dichiarazione sottoscritta dall'indagato ma non autenticata dal difensore, deve ritenersi valida**, non rilevando che la firma sia illeggibile (Cass. Sez. 4, n. 10551 del 9/03/2021)⁴¹.

Il d.m. 13 gennaio 2021 ha stabilito che, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori anche della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 cod. proc. pen. avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

⁴¹ In motivazione è stato sottolineato che la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, in CED Cass. n. 271729) sostiene che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate sicché, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, in CED Cass. n. 215073), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Cass. Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, in CED Cass. n. 201799; Cass. Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, in CED Cass. n. 235963).

9. La Corte di cassazione sulla comunicazione di atti in via telematica (mail ordinaria o PEC) tra uffici giudiziari.

9.1. In attesa dell'istituzione del processo penale telematico, la Corte di cassazione si è occupata, in diverse decisioni, dell'utilizzo dei mezzi telematici per la trasmissione di atti tra gli uffici giudiziari.

Nel corso del procedimento penale, come è noto, sorge **la necessità di procedere alla trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario all'altro seguendo il flusso del procedimento**. Questo aspetto è disciplinato dall'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., intitolato "*Comunicazione di atti*".

Il primo comma di questa disposizione stabilisce che la comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue **mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata** con avviso di ricevimento ovvero **mediante consegna al personale di cancelleria**, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto (in gergo, il "*registro di passaggio*").

Il comma secondo, invece, regola la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, stabilendo che, se l'organo della pubblica accusa ha sede diversa da quella del giudice, essa si esegua mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se ne desume che, qualora l'ufficio del pubblico ministero e quello del giudice abbiano sede nella stessa sede, la trasmissione degli atti avvenga mediante consegna dal personale della segreteria del primo, a quello della cancelleria del secondo, con attestazione contenuta nel "*registro di passaggio*".

I successivi commi regolano la comunicazione degli atti "in caso di urgenza" o "quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale".

In tali evenienze, secondo l'art. 64, comma 3, disp. att., cod. proc. pen., la comunicazione è eseguita col "*mezzo più celere*", nel senso che essa è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto. In alternativa, la stessa norma prevede l'utilizzo delle forme previste dagli artt. 149 e 150 del codice di rito. Il riferimento alla disciplina delle forme particolari di notifiche disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. comporta che **il giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, prescriva "i mezzi tecnici" per effettuare la comunicazione degli atti**⁴².

⁴² Un mezzo tecnico per la trasmissione degli atti di cui si è fatto largo uso negli uffici giudiziari è rappresentato dal fax. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l'uso di questo mezzo sulla base dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. In particolare, secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza sia presentata ex art. 582 cod. proc. pen. mediante deposito in cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al Tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall'ufficio ricevente, il quale attesti l'intervenuta trasmissione dell'originale dell'atto, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo telefax perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell'originale trasmesso per posta (Cass. Sez. 3, n. 19883 del 15/04/2014, in CED Cass. n. 259191; Cass. Sez. 4, n. 18203 del 28/03/2013, in CED Cass. n. 255507;

Secondo l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con *"mezzi tecnici idonei"*, quando **il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.**

Le ultime disposizioni illustrate costituiscono la base normativa cui si ricorre per giustificare l'impiego di mezzi telematici per la trasmissione degli atti tra autorità giudiziarie⁴³.

9.2. La Corte, in particolare, ha ritenuto legittima la trasmissione da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame degli atti posti a fondamento del provvedimento cautelare in allegato ad e-mail *"non certificata"*, essendo tale modalità riconducibile al novero dei *"mezzi tecnici idonei"* a garantire la conoscenza dell'atto, ex artt. 150 cod. proc. pen. e 64 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 44042 del 17/05/2017).

In questa decisione, tuttavia, è stato precisato che **la mera prova della visualizzazione della mail sul computer del ricevente non vale a fissare il loro deposito in cancelleria in data e ora certa, né è idonea a garantire l'effettiva conoscenza degli atti da parte del giudice** chiamato a decidere, né a permettere alla difesa di accedervi. È necessaria, pertanto, la stampa degli atti e l'attestazione da parte della cancelleria del tribunale della sottoposizione degli atti al giudice. Questo è il momento nel quale deve essere verificato il rispetto del termine per la trasmissione degli atti e di quello per l'adozione della decisione da parte del tribunale. Entrambi i termini sono stabiliti a pena di inefficacia della misura⁴⁴.

9.3. Diverse decisioni della Suprema Corte, invece, hanno riguardato l'uso per la trasmissione degli atti come *"mezzo tecnico idoneo"* della posta elettronica certificata.

Secondo un primo arresto giurisprudenziale, l'impiego nel processo penale della PEC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d. l. n. 179 del 2012, è espressamente previsto per la notificazione di atti indirizzati a *"persona diversa dall'imputato"*. **Non è invece previsto per la comunicazione degli atti.** Per tale ragione, **la trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria** procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata **non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito**

Cass. Sez. 3, n. 2853 del 13/06/2018, dep. 2019, in CED Cass. n. 274880). Alla stregua di quest'orientamento giurisprudenziale, più specificamente, «per ritenere assolti i dovuti adempimenti, infatti, non può ritenersi sufficiente la mera apposizione del timbro di cancelleria e la firma del funzionario procedente, ma è necessario riscontrare una precisa ed espressa attestazione di conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente» (Cass. Sez. 3, n. 2853 del 13/06/2018, dep. 2019, cit.), mentre «le indicazioni dell'apparecchiatura segnalate nel provvedimento impugnato (*O.K. message confirmation. via fax*) documentano l'avvenuta comunicazione dell'atto» (Cass. Sez. 5, n. 2798 del 05/06/1996, in CED Cass. n. 205518).

⁴³ Sul tema, si veda L. GIORDANO, *Comunicazione di atti tra uffici giudiziari in via telematica (PPT)*, in *ilprocessotelematico.it*, 10 settembre 2019.

⁴⁴ Sulla sentenza si consente il rinvio a L. GIORDANO, *È legittima la trasmissione di atti tra uffici giudiziari in allegato a e-mail non certificate?*, in *ilprocessotelematico.it*, 11 ottobre 2017.

per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi (Cass. Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017, in CED Cass. n. 272065 - 01)⁴⁵.

9.4. Una iniziale apertura, invece, si è registrata nella successiva giurisprudenza di legittimità.

È stato affermato che, in tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga mediante invio di copia a mezzo PEC, il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. entro il quale il pubblico ministero precedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento – la cui inosservanza determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi del successivo comma 10 della medesima disposizione – decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale, attestata dall'accettazione da parte del sistema del messaggio di posta elettronica certificata, e non da quello del successivo ricevimento dell'originale dell'atto inviato a mezzo lettera raccomandata (Cass. Sez. 3, n. 16064 del 14/03/2019).

Nella stessa prospettiva, è stato riconosciuto che la base normativa della comunicazione degli atti tra uffici anche a mezzo PEC, è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. La PEC, in particolare, **presenta le caratteristiche necessarie per la sua qualificazione come “mezzo tecnico idoneo” a realizzare la trasmissione degli atti tra uffici**⁴⁶. Anche la posta elettronica certificata, dunque, rientra tra i mezzi tecnici cui allude l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. (Cass. Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, in CED Cass. n. 273026).

Pur ravvisando nella PEC un mezzo tecnico idoneo, tuttavia, la Corte ha comunque escluso che la ricezione della mail, come attestata dal sistema, di per sé, possa valere a garantire il rispetto dei termini processuali nei procedimenti de libertate. È stato affermato, infatti, che, in tema di impugnazione cautelare, qualora la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame avvenga a mezzo PEC, **il termine di dieci giorni di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.,** previsto, a pena di inefficacia dell'ordinanza impugnata, per l'adozione del provvedimento a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare, **non decorre dal momento della ricezione della**

⁴⁵ Questa pronuncia ha affrontato un profilo pratico molto delicato. La trasmissione degli atti in forma cartacea, infatti, pur se diretta al solo tribunale, è finalizzata anche a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen. L'accesso della difesa agli atti, nel caso di impiego della PEC, invece, è subordinata ad incerte operazioni di stampa da parte della cancelleria, ad oggi non disciplinate nelle forme e nei tempi. In mancanza di una simile disciplina, la trasmissione degli atti a mezzo PEC si risolverebbe in una compressione del diritto di difesa, che dipenderebbe, in ultima istanza, dalla “spontanea” operazione di stampa da parte della cancelleria del tribunale del riesame.

⁴⁶ La Corte di cassazione, al riguardo, ha affermato che il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti, che eventuali allegati (Cass. Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, dep. 2017, in CED Cass. n. 268877).

PEC all'indirizzo dell'ufficio giudiziario ricevente, ma **da quello dell'effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti**, dimostrata dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi⁴⁷ (Cass. Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, cit.).

9.5. Una successiva sentenza ha precisato che **la trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta cautelare dal pubblico ministero al tribunale del riesame può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata** (Cass. Sez. 3, n. 21097 del 11/04/2019, in CED Cass. n. 275793).

Secondo questa decisione, tuttavia, perché dalla trasmissione degli atti a mezzo PEC decorra il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.:

– **è necessario che sia stato adottato il decreto del giudice** (dell'autorità giudiziaria che procede) **che autorizza l'impiego dello strumento telematico** e che è previsto dall'art. 64, comma 3, disp. att. che richiama l'art. 150 cod. proc. pen.;

– occorre, poi, secondo quanto prevede l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., **l'attestazione della cancelleria che deve dichiarare la conformità agli originali degli atti trasmessi in via telematica** (attestazione che è contenuta nella mail di trasmissione).

Se non sono rispettate queste formalità, ai fini del rispetto del termine, non basta la trasmissione dell'atto, ma è necessaria la ricezione e la stampa della mail, con la verifica della conformità all'originale⁴⁸.

⁴⁷ La Corte, infatti, ha osservato che l'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. richiama l'art. 150 cod. proc. pen. secondo cui, per le notificazioni intervenute in "circostanze particolari", il giudice deve prescrivere, anche d'ufficio e con decreto motivato, le "modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario". L'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., invece, stabilisce che la copia degli atti trasmessi deve essere accompagnata dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria, in calce, della trasmissione della conformità agli originali. Ne consegue che, qualora la trasmissione degli atti attraverso il mezzo della PEC, non avvenga con le modalità sopra descritte (decreto autorizzativo del giudice e attestazione di conformità del cancelliere trasmittente), deve ritenersi che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. non possa fissarsi nel momento di ricezione, all'indirizzo postale, della PEC da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, provato dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi.

⁴⁸ La sentenza, infatti, ha solo precisato che, qualora la trasmissione attraverso il mezzo della posta elettronica certificata non contenga tale attestazione, gli atti non sono inutilizzabili.

L'unica conseguenza prospettabile è quella che la data in cui gli atti sono pervenuti non possa fissarsi nel momento di ricezione, all'indirizzo postale di posta elettronica, della mail certificata da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma in quella diversa di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa degli atti ricevuti e la verifica della integralità degli atti trasmessi. Quando la copia dell'atto trasmesso non è accompagnata dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria trasmittente in calce all'atto della trasmissione dell'originale dell'atto stesso (art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.) e la comunicazione dell'atto non avviene con le modalità indicate da un decreto motivato all'uopo rilasciato dal giudice (art. 150, comma 2, cod. proc. pen.), la data in cui l'atto arriva all'ufficio destinatario è quella della effettiva "apertura" della mail e della stampa dei documenti allegati. Si tratta, però, della attestazione di conformità all'originale della copia dell'atto scansionata dall'ufficio trasmittente, attestazione che, in verità, più che essere apposto "in calce" al documento come prevede l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi ormai contenuta nel testo della mail con la quale si compie la trasmissione.

9.6. Il profilo dell'attestazione di conformità all'originale della copia dell'atto inviato tramite posta elettronica certificata da un ufficio all'altro è stato affrontato da una pronuncia più recente della Corte di cassazione nella quale è stato precisato che «**rimane del tutto irrilevante che non sia stata ulteriormente dichiarata la conformità degli stessi atti agli originali da parte della cancelleria ricevente**, essendo comunque stata la difesa messa in condizione di consultare gli stessi atti ed eventualmente contestare proprio la loro conformità, **che – comunque – deve ritenersi attestata dall'ufficio dell'autorità procedente** (ovvero quello della Procura mittente), **avendo esso provveduto alla loro trasmissione in forma telematica "certificata"**». (Cass. Sez. 5, n. 32019 del 14/03/2019, in CED Cass. n. 277252).

Secondo questa decisione, più in particolare, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen. consente la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. che può essere effettuata attraverso lo strumento della posta elettronica certificata⁴⁹.

Sembra, dunque, che, secondo la Corte, **l'impiego della posta certificata come modalità di trasmissione degli atti renda "irrilevante" la dichiarazione del funzionario preposto all'ufficio ricevente della conformità all'originale della copia degli atti inviata**. La specifica procedura della comunicazione degli atti mediante l'invio di posta elettronica certificata permette di allegare un documento previamente scansionato, non più soggetto a modifiche dopo l'invio, sicché essa offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione dell'incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato⁵⁰.

9.7. L'indirizzo prevalente della Corte di cassazione, dunque, sembra aver preso atto che la normativa vigente, permettendo l'utilizzo di "mezzi tecnici idonei", non precluda l'uso di strumenti informatici per la trasmissione degli atti dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario "mittente" a quella dell'ufficio "ricevente".

È maturata la convinzione che il sistema processuale penale non possa rimanere fermo all'utilizzo della sola forma cartacea nell'epoca nella quale l'informatica ha consentito di snellire tempi e procedure, con esiti del tutto positivi anche a garanzia dei diritti della difesa.

⁴⁹ In precedenza, Cass. Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014, in CED Cass. n. 261028 – 01, aveva ritenuto ammissibile anche la trasmissione degli atti in formato digitale, previa trasposizione in un CD – Rom; inoltre, Cass. Sez. 5, n. 54534 del 11/07/2018, in CED Cass. n. 274395 - 01 ha precisato che l'eventuale danno che fosse riportato dai "files" trasmessi è equiparabile a quello di una copia cartacea malriuscita, che non inficia la validità e ritualità della trasmissione ma determina la necessità della pronta sostituzione della copia illeggibile e di un congruo periodo di tempo per consentirne l'esame alle parti.

⁵⁰ Sottesa a questa affermazione, vi è la consapevolezza che non è possibile che l'atto ricevuto in allegato alla PEC non sia conforme a quello trasmesso. Nel caso in cui sia impiegata la posta elettronica certificata per l'invio di atti, in un'altra prospettiva, la difesa che intende contestare la conformità dell'atto ricevuto all'originale non può limitarsi ad una generica deduzione, ma deve proporre specifiche censure attinenti alla conformità e alla integrità degli atti trasmessi ed utilizzati dal Tribunale per la decisione. In altre parole, deve recarsi presso l'ufficio che ha trasmesso gli atti, deve chiedere copia degli stessi e deve provare che queste copie sono conformi a quelle inviate con mail certificata. In caso contrario, il sistema tecnico utilizzato offre ampia garanzia di affidabilità, non superabile sulla base di generiche contestazioni.

Restano aperti, tuttavia, i problemi pratici evidenziati dalla stessa Corte di cassazione (Cass. Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017, in CED Cass. n. 272065).

La trasmissione degli atti in forma cartacea, in particolare, pur se diretta al solo ufficio giudiziario, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen. **L'accesso della difesa agli atti**, nel caso di impiego della PEC, è **subordinato alle operazioni di stampa da parte della cancelleria. Delle forme e dei tempi di queste operazioni**, al momento, manca qualsiasi disciplina.

Il rilievo di questo profilo non è marginale, dal momento che investe direttamente l'esercizio del diritto di difesa. Sul punto, la Corte di cassazione ha affermato che l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non vieta che la trasmissione degli atti possa avvenire attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio (nella specie, di riesame), di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza (Cass. Sez. 5, n. 54534 del 11/07/2018, in CED Cass. n. 274395).

Si segnala anche che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, **la trasmissione cumulativa al Tribunale del Riesame di atti relativi a più indagati in formato digitale per mezzo della posta elettronica certificata, non indicizzati né distinti per singole posizioni**, così da renderne difficoltosa la consultazione, **non può essere equiparata alla mancata trasmissione** prevista dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., alla quale l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. collega la perdita di efficacia della misura cautelare, perché nessuna norma impone al pubblico ministero procedente di redigere indici degli atti, né di predisporre schede per ciascun indagato, comprensive dei soli atti investigativi ad essi riferiti (Cass. Sez. 6, n. 28121 del 14/09/2020)⁵¹.

9.8. L'utilizzo "occasionale" della PEC per la comunicazione di atti tra uffici giudiziari permette di cogliere fino in fondo il valore dell'applicativo TIAP, su cui ci si soffermerà in un altro punto di questa relazione.

Con tale sistema, infatti, non si verifica più una trasmissione occasionale e spontaneo di atti tra uffici giudiziari, ma si è realizzato un sistema "istituzionalizzato" e accolto concordemente dalle parti del procedimento.

10. La Corte di cassazione sull'applicativo Tiap-Document@.

10.1. La Corte di cassazione, ormai con diverse sentenze, ha affermato la piena legittimità dell'utilizzo del sistema informatico T.I.A.P. per la comunicazione di atti tra gli uffici giudiziari, rilevando come tale strumento permetta di comunicare gli atti tra gli

⁵¹ Su questa sentenza sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *Trasmissione al Riesame di atti "non indicizzati" e relativi a più indagati: quali conseguenze sull'efficacia della misura cautelare?*, in *ilprocessotelematico.it*, 9 dicembre 2020.

uffici giudiziari con notevole semplicità, rispondendo all'esigenza di rapidità che connota il processo penale soprattutto nella fase cautelare.

Come è noto, il **T.I.A.P.** (acronimo di **T**rattamento **I**nformatico **A**tti **P**rocessuali), oggi **Tiap-Document@**, è un **applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo** che consente di aggiungere i contenuti nelle varie fasi del procedimento penale con atti, documenti e supporti multimediali⁵². Utilizzando questo applicativo si perviene alla digitalizzazione del fascicolo per mezzo della "scannerizzazione" dei documenti cartacei o dell'acquisizione di file digitali. Successivamente, si procede alla classificazione, alla codifica e all'indicizzazione degli atti in modo da formare i fascicoli, con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa dell'intero fascicolo oppure di singoli atti⁵³.

Una circolare della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 26/1/2016 ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico nazionale⁵⁴.

10.2. Sarebbe riduttivo definire il sistema informatico come un mero contenitore di atti processuali e documenti, trattandosi piuttosto di uno strumento che gestisce il fascicolo in tutte le fasi processuali. **Il gestore documentale T.I.A.P.**, infatti, **è strutturato per seguire il flusso del procedimento penale.** Esso prevede che un determinato fascicolo possa essere individuato univocamente con i numeri assegnati allo stesso dalla Procura della Repubblica, dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari e dal tribunale settore dibattimento.

In particolare, il T.I.A.P. consente nelle diverse fasi processuali la "creazione" di fascicoli informatici per realizzare la cd. *discovery*, con una cadenza che ricalca perfettamente la creazione dei fascicoli processuali cartacei⁵⁵.

Il T.I.A.P., inoltre, **"logga" tutti gli accessi**, in modo da permettere successivi accertamenti; **consente statistiche personali; è gestore di PEC**, facilitando il

⁵² Sul T.I.A.P., si veda A. MADDALENA, *Il gestore documentale TIAP (PPT)*, in *ilprocessotelematico.it*, 28/05/2019, cit.; volendo, L. GIORDANO, *Il sistema documentale TIAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in *ilprocessotelematico.it* 4/01/2018, cit.

⁵³ In alcune sedi giudiziarie il sistema è stato introdotto a partire dal 2010. Con ordine di servizio del Procuratore della Repubblica di Napoli n. 97 del 2010, ad esempio, è stata disposta la "scannerizzazione" degli atti di tutti i fascicoli relativi a reati di competenza collegiale nella fase della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini nonché della quasi totalità delle richieste di misure cautelari personali e reali. In data 2 ottobre 2012 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica di Napoli, Tribunale di Napoli, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Camera penale di Napoli avente ad oggetto la regolamentazione del sistema T.I.A.P. A far data dal 10 febbraio 2013, la Procura della Repubblica di questa città trasmette normalmente in via informatica al Tribunale gli atti relativi alle procedure di riesame delle misure cautelari.

⁵⁴ È stata comunque garantito il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui è stata prevista apposita "migrazione".

⁵⁵ Le modalità con le quali procedere alla *discovery* possono essere adattate alle esigenze degli uffici, così come può essere personalizzata la strutturazione del fascicolo al momento dell'inserimento degli atti e quella di visualizzazione in fase di successivo studio (ad esempio per documenti sparsi o raggruppati in faldoni). Il profilo dell'indicizzazione è centrale, in quanto mira a favorire lo studio degli atti del procedimento.

compimento di notifiche che sono originate direttamente a partire dai documenti presenti nel fascicolo, mentre gli esiti sono automaticamente ricollocati nello stesso in relazione agli atti a cui si riferiscono.

Il sistema, dunque, rappresenta una tappa importante nella direzione del fascicolo interamente digitale⁵⁶.

10.3. La Corte di cassazione si è occupata dell'applicativo in diverse pronunce, precisando che **la fonte normativa che legittima l'impiego del T.I.A.P. per la "comunicazione di atti" tra uffici giudiziari è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen.,** che legittimano l'uso di "mezzi tecnici idonei" (Cass. Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, in CED Cass. n. 274427; Cass. Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017). A queste norme, però si aggiungono **i protocolli d'intesa** che sono stati stipulati tra le parti del processo penale, concordando l'uso dell'applicativo per la trasmissione degli atti e la loro consultazione da parte dei difensori⁵⁷.

L'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., invero, stabilendo che la comunicazione di atti tra gli uffici possa avvenire anche "con mezzi tecnici idonei", prescrive, tuttavia, che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto debba attestare, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Nel caso di utilizzo del sistema T.I.A.P., secondo quanto generalmente contenuto nei protocolli tra le parti, è convenuto solo che "La Procura della Repubblica curerà che su ogni fascicolo inoltrato all'Ufficio GIP – relativamente al quale si sia proceduto all'inserimento in TIAP – sia apposto, da parte della segreteria del PM, idonea stampigliatura attestante l'avvenuto inserimento"⁵⁸.

L'attestazione della conformità dell'atto all'originale, pertanto, si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in T.I.A.P., sottoscritta dal cancelliere. In buona sostanza si tratta di una sorta di affermazione di conformità implicita nell'impiego di un sistema che è stato sviluppato dal Ministero della Giustizia e che, quindi, è reputato perfettamente idoneo alla trasmissione degli atti⁵⁹.

⁵⁶ Il T.I.A.P., tra l'altro, facilita le operazioni di accesso agli atti dei difensori. L'avvocato può verificare la presenza del fascicolo nel sistema accedendo ad un monitor d'informazione situato in una sala appositamente allestita per la consultazione del T.I.A.P. Effettuata con risultato positivo tale verifica, il difensore può presentare una richiesta di accesso con contestuale dichiarazione di aver ricevuto mandato dalla parte. Questa dichiarazione ha efficacia al solo fine di accedere al sistema per navigare nel fascicolo d'interesse. Valutata la ritualità della richiesta, il difensore riceve le credenziali di accesso per visualizzare il fascicolo digitalizzato; può, quindi, selezionare gli atti di cui intende chiedere copia; le credenziali rilasciate consentono l'accesso per una singola sessione di consultazione; l'addetto, quindi, procede al rilascio delle copie degli atti selezionati dal difensore (in formato cartaceo o elettronico, a seconda della richiesta), riscuotendo i diritti se dovuti.

⁵⁷ Per qualche riflessione sul rilievo dei protocolli stipulati nei diversi distretti giudiziari tra le parti del processo penale nel periodo emergenziale sia consentito il rinvio a L. GIORDANO, *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in *Diritto penale e processo* 2020, 7, 920 e ss.

⁵⁸ cfr., ad esempio, il Protocollo d'intesa stipulato a Napoli il 2 ottobre 2012 tra il Presidente della Camera Penale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed il Presidente del Tribunale).

⁵⁹ Questa valutazione è esplicitamente contenuta in taluni protocolli tra le parti del procedimento penale. Ad esempio, in quello n. 1684 del 24/03/2016, stipulato tra la Procura della Repubblica di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell'Ordine di Napoli e la Camera penale, relativo all'estensione del T.i.a.p., è

Il fondamento normativo del sistema realizzato è stato individuato anche nell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Tale norma prevede che la copia informatica di un atto – prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto – presenta la stessa efficacia dell'atto cartaceo (Cass. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019).

Da una parte, dunque, il cancelliere, con la dicitura "T.i.a.p.", per implicito, attesta di avere inserito nell'applicativo proprio le scansioni degli atti cartacei (secondo quanto prescritto dall'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e dai protocolli d'intesa), impiegando uno strumento tecnologico la cui idoneità è stata attestata dal ministero della Giustizia; dall'altro, una norma primaria prevede che le copie digitali hanno lo stesso valore degli originali.

L'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., quindi, è la fonte normativa di un sistema i cui pilastri ulteriori sono costituiti pure dal Codice dell'amministrazione digitale, dai protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e le organizzazioni forensi (oltre che dai provvedimenti ministeriali che ne hanno permesso l'adozione agli uffici).

La Suprema Corte, peraltro, ha precisato che, in tema di fascicolo informatizzato contenuto nel sistema TIAP, qualora le condizioni formali relative alle comunicazioni ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. ovvero all'esatta osservanza delle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e gli ordini degli avvocati interessati non ricorrano – come nel caso in cui manchi la prevista attestazione formale di corrispondenza tra il contenuto del fascicolo procedimentale cartaceo e quello del fascicolo informatizzato inserito nel sistema TIAP, indispensabile ad attestare la conformità del secondo al primo – le parti non possono che far fede sul fascicolo processuale cartaceo e di quello devono tenere conto per le loro richieste (Cass. Sez. 5, n. 27315 del 7/3/2019). In questa decisione, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, nel giudizio abbreviato, di un'informativa di polizia giudiziaria trasmessa al giudice con il fascicolo cartaceo, ma non menzionata nell'indice del fascicolo "TIAP", compilato in assenza della prescritta attestazione del cancelliere di corrispondenza dei contenuti del fascicolo digitalizzato con quelli del fascicolo cartaceo⁶⁰.

10.4. Una delle prime questioni che è stata posta al vaglio della Suprema Corte a seguito dell'utilizzo del sistema informatico T.I.A.P. ha riguardato **l'autenticità degli atti e la garanzia della loro immodificabilità** posta in dubbio dalla prospettazione difensiva. Su tale premessa si è sostenuto che la trasmissione degli atti in formato digitale

espressamente convenuto che la dicitura T.i.a.p., sottoscritta dal cancelliere, assume "valore di attestazione di conformità del fascicolo digitale a quello cartaceo".

⁶⁰ In questa sentenza la Corte ha tuttavia affermato che "non si rinviene nell'attuale sistema processuale una espressa previsione relativa alla perfetta sostituibilità formale tra fascicolo informatizzato presente al TIAP e fascicolo cartaceo, formato in osservanza alle regole del codice di procedura penale ..., sicché è a quest'ultimo che deve farsi riferimento per il contenuto degli atti posti alla base del processo". Sulla sentenza si veda A. MADDALENA, *Quali sono le condizioni di validità della trasmissione degli atti tramite l'applicativo TIAP?*, in *www.ilprocessotelematico.it*, 3/09/2019.

non basterebbe ad assolvere l'obbligo di deposito degli atti gravante sul pubblico ministero.

La Corte ha rigettato il ricorso, inteso invero a mettere in discussione la complessiva legittimità del sistema implementato dal Ministero della Giustizia, rilevando che, **in difetto di specifici rilievi, non sussiste alcuna ragione per ritenere che gli atti contenuti nel sistema T.I.A.P. abbiano una valenza inferiore, in termini di autenticità, rispetto a quelli cartacei** (Cass. Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017). In particolare, «l'architettura del sistema Tiap prevede la cifratura di tutti i documenti ed una procedura di archiviazione che non consente alcun collegamento tra il documento (criptato) ed i soggetti o il procedimento cui esso si riferisce». È prevista la cifratura di tutti i c.d. "metadati" (cioè i dati relativi ai procedimenti). «L'accesso al fascicolo e le singole operazioni effettuate (consultazione, ricerca, modifica) vengono registrate, permettendo così l'esatta tracciabilità di chiunque abbia operato sui sistemi ... Non risponde pertanto al vero ogni riferimento giornalistico ad una asserita accessibilità al sistema, sottratta alle politiche di sicurezza adottate ... Inoltre, non è consentito in alcun modo l'accesso al TIAP dall'esterno della rete giustizia» (Cass. Sez. 1, n. 14869 del 19/12/2016, dep. 2017, cit.).

Gli atti contenuti nel sistema ministeriale T.I.A.P., pertanto, sono stati ritenuti pienamente conformi agli originali e, quindi, utilizzabili dal giudice per la decisione, anche del successivo giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, perché fanno parte del corredo processuale, dovendo ritenersi conosciuti dalle parti (Cass. Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, cit.)⁶¹.

Anzi, è stato ritenuto abnorme in quanto estraneo al sistema processuale il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione al pubblico ministero della richiesta di rinvio a giudizio e del fascicolo processuale allegato, affinché provveda all'ordinata fascicolazione degli atti, perché conteneva **un indice degli atti formato mediante il sistema ministeriale di gestione documentale TIAP**, ma privi della numerazione in ogni pagina, in violazione del d.m. 30 settembre 1989, n. 334 (Cass. Sez. 6, n. 46139 del 29/10/2019, in CED Cass. n. 277388 - 01)⁶².

10.5. Secondo la Suprema Corte, in particolare, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari può essere effettuata per mezzo della loro trasposizione in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini che le sono riconosciuti, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultarne il contenuto (Cass. Sez. 1, n. 20832 del 15/02/2017, non mass.)⁶³.

⁶¹ Su questa sentenza si veda, volendo, L. GIORDANO, *Gli atti trasmessi con l'applicativo TIAP sono utilizzabili per la decisione del giudizio abbreviato*, in *ilprocessotelematico.it*, 5 settembre 2019.

⁶² La violazione delle prescrizioni da osservare nella formazione dei fascicoli processuali (nella specie la numerazione delle singole pagine e la predisposizione di un indice) non è causa di nullità degli atti (Cass. Sez. 3, n. 17195 del 25/03/2010, in CED Cass. n. 246986 - 01).

⁶³ Sul tema della tutela del diritto di difesa, volendo, si veda L. GIORDANO, *Il sistema documentale TIAP: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in *ilprocessotelematico.it*, 4 gennaio 2018.

La facoltà concessa alla difesa di consultare telematicamente gli atti presso l'Ufficio T.I.A.P., competente al rilascio copie, mediante visione nella postazione dei computer a disposizione dei difensori, secondo la giurisprudenza di legittimità, esclude senz'altro la violazione del diritto di difesa, non essendo impedita alcuna attività da espletarsi in relazione alla consultazione e al rilascio di copie degli atti (Cass. Sez. 5, n. 55081 del 28/06/2016; Cass. Sez. 2, n. 54537 del 12/09/2017; Cass. Sez. 3, n. 53986 del 25/06/2018, secondo cui, in tema di appello cautelare, la possibilità concessa alla difesa di consultare gli atti delle indagini digitalizzati nel sistema TIAP esclude qualsiasi violazione del diritto di difesa o del diritto al contraddittorio, non essendo impedito il tempestivo accesso a detti atti, né il rilascio di copia degli stessi).

In ogni caso, «dal punto di vista pratico, eventuali difficoltà che possono insorgere alle parti nella consultazione degli atti dovranno essere evitate o superate mediante le più opportune misure organizzative, affidate ai responsabili degli uffici, per consentire l'apertura della sala a ciò destinata anche nei giorni festivi o per orari più ampi», sul presupposto che «l'utilizzo di mezzi telematici per le comunicazioni di atti risponde all'esigenza di rapidità che connota la procedura di riesame in funzione dell'interesse de libertate della persona sottoposta a misura coercitiva» (Cass. Sez. 1, n. 3272 del 19/12/2016, dep. 2017).

10.6. Nel caso in cui il fascicolo sia informatizzato, secondo la Suprema Corte, **la data di trasmissione ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. è attestata dal cancelliere del Tribunale del riesame, che certifica il momento in cui il collegio può visualizzare gli atti** (Cass. Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016; Cass. Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019)⁶⁴.

In questi casi si apprezza chiaramente il vantaggio derivante dall'impiego del mezzo informatico, che non si risolve solo nella celerità dell'invio degli atti. Il sistema, infatti, registra ogni accesso e ogni operazione di modifica, siano esse aggiunte o eliminazioni di atti, oscuramenti o autorizzazioni alla visualizzazione. **È agevole, in particolare, verificare il rispetto della data di trasmissione previsto a pena di inefficacia della misura cautelare.** Colui che intendesse eccepire l'inefficacia della misura cautelare, pertanto, non potrebbe limitarsi a produrre, ad esempio, un indice relativo ad una certa data anteriore alla scadenza del termine da cui non risultasse la trasmissione di determinati atti, ma ha l'onere di richiedere una specifica attestazione che certifichi epoca ed orario di inserimento di determinati atti e soprattutto della possibilità per il collegio di visualizzarne il contenuto. «In difetto di prova siffatta ed a fronte della certificazione fide facente apposta dal cancelliere sulla data in cui gli atti risultano pervenuti ogni conclusione a smentita del contenuto relativo sarebbe sorretta da pura congettura» (Cass. Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016, cit.).

⁶⁴ Nel caso in cui il fascicolo sia stato digitalizzato in T.I.A.P., la trasmissione degli atti è notevolmente semplificata. Il pubblico ministero, infatti, trasmette gli atti al Tribunale del Riesame attivando la specifica funzione denominata "INVIA ATTI AL RIESAME". In tale ipotesi vengono trasmessi gli atti del "sotto-fascicolo virtuale" già trasmesso al Gip con l'aggiunta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e degli eventuali atti compiuti dal Gip. Sul tema, volendo, L. GIORDANO, *TIAP: quale è la data della trasmissione degli atti digitalizzati dal pubblico ministero al Tribunale del riesame?*, in *ilprocessotelematico.it*, 15/07/2019.

È stato precisato, inoltre, che «la sanzione d'inefficacia della misura coercitiva opera nei soli casi in cui gli atti non siano stati trasmessi tempestivamente al Tribunale del riesame e non nel caso in cui la difesa non abbia avuto per altre ragioni possibilità di visualizzarne il contenuto integrale, attraverso l'applicativo TIAP» (Cass. Sez. 1, n. 44424 del 29/4/2016, cit.)⁶⁵.

La Corte di cassazione, d'altra parte, ha anche avuto modo di specificare che, nonostante l'utilizzo del sistema Tiap, **non è preclusa alle parti la possibilità di depositare atti anche nel corso dell'udienza camerale** dinanzi al Tribunale del riesame (Cass. Sez. 5, n. 57783 del 23/10/2017) e che **la trasmissione da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame di atti d'indagine ulteriori rispetto a quelli trasmessi tramite Tiap** (nella specie, atti acquisiti dopo l'esecuzione della misura e non ancora inseriti nell'applicativo) **non incide sulla legittimità della misura coercitiva**, ove la stessa sia stata applicata nel pieno rispetto delle condizioni di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 32064 del 15/05/2018).

11. La Corte di cassazione sul S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale.

La Corte di cassazione ha avuto l'occasione di soffermarsi sul valore delle iscrizioni al **S.I.C.P. – Sistema Informativo della Cognizione Penale** (Cass. Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, in CED Cass. n. 277345 - 02)⁶⁶. **Tale registro informatico** – che costituisce l'evoluzione del precedente RE.GE. ed è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei suoi diversi gradi di giudizio di merito e che è ormai attivo in tutti gli uffici giudiziari – **rappresenta «la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale»**, che assicura, ai vari attori dell'azione penale, la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività⁶⁷.

⁶⁵ In questa decisione, la Corte di Cassazione ha rilevato che «il disposto dell'art. 291 cod. proc. pen., comma 1, nella sua formulazione letterale, non consente di ritenere sussistente un obbligo del pubblico ministero di presentare, al giudice competente ad applicare la misura cautelare richiesta, tutti gli atti in suo possesso, imponendo viceversa di ritenere che il Pubblico Ministero sia pienamente legittimato a selezionare, con ampia discrezionalità sottratta a controllo, quelli tra detti atti che, a suo giudizio, vanno sottoposti alla decisione del giudice nelle distinte scansioni procedurali». Ne deriva che «la circostanza che il Pubblico Ministero abbia inteso, successivamente, trasmettere al Tribunale della libertà anche le dichiarazioni integrali, sia pur parziali, non realizza alcuna violazione di legge; al più, risulta aver offerto al giudice del controllo cautelare materiale di maggiore spessore, rispetto a quello che, eventualmente, l'organo inquirente era tenuto a rimettere, secondo il disposto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.»

⁶⁶ Su questa sentenza, si veda L. GIORDANO, *La Corte di Cassazione torna sul tema della funzione del S.I.C.P.*, in *ilprocessotelematico.it*, 29 gennaio 2020; sui pregi e sui limiti rilevati nel sistema si veda la "Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018" del Consiglio Superiore della Magistratura del 9/1/2019, in *ilprocessotelematico.it*, 14/01/2019, con nota L. GIORDANO, *Lo stato della giustizia penale telematica secondo il Consiglio Superiore della Magistratura*.

⁶⁷ Il S.I.C.P., in particolare, consente di gestire: 1) I registri della fase di cognizione del processo penale relativi al PM presso il Tribunale, al Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento di primo grado), al Giudice di Pace, alla Procura Generale (registro visti e impugnazioni) e alla Corte di Appello; 2) I registri delle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali sia del giudice precedente che del Tribunale del Riesame; 3) I registri relativi alla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari; 4) La banca dati centrale delle misure

La Corte ha affermato che gli estratti dal S.I.C.P. sono idonei a provare, nel processo penale, il compimento di determinati atti in una certa data e, nel caso di specie, la data di iscrizione delle notizie di reato. Del resto, **dall'avvio in esercizio del S.I.C.P. non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea.** Anzi, dalla normativa secondaria – ed in special modo dalla circolare del 2016, che contiene un'ampia illustrazione del quadro normativo primario di riferimento⁶⁸ – risulta la piena immedesimazione dei registri cartacei in quelli informatici.

Il valore probatorio, in particolare, si estende anche all'iscrizione delle notizie di reato, venendo ad assicurare le sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private. Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., pertanto, la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione medesima. Gli estratti del S.I.C.P. sono idonei a dimostrare le relative iscrizioni (Cass. Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, in CED Cass. n. 279337 - 01)⁶⁹.

cautelari; 5) Il portale delle notizie di reato, che consente l'annotazione preliminare sul SICIP da parte delle forze dell'ordine e che consentirà, già nel prossimo futuro, la trasmissione informatica delle CNR con l'immediato inserimento nel sistema documentale delle diverse Procure.

⁶⁸ Nella decisione sono illustrati i fondamenti normativi del sistema, a partire dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari e correlate regole procedurali, adottate con d.m. 27 aprile 2009, e sono indicate le circolari che ne hanno disciplinato l'uso.

⁶⁹ Sui limiti entro cui è configurabile il reato di falso con riferimento alle annotazioni al S.I.C.P., si veda Cass. Sez. 5, n. 45172 del 20/09/2019, in *ilprocessotelematico.it* 18/02/2020, con nota V. BOVE, *Il falso nell'annotazione al SICIP si configura solo se ne viene definito il contenuto attestativo.*